


ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
BIBLIOTECA

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 6

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 febbraio 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 29. Sentenza 25 gennaio-2 febbraio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Dipendente statale deceduto in attività di servizio senza aver maturato il diritto alla pensione - Genitore ultrasessantenne, nullatenente e inabile già a carico - Reversibilità dell'indennità *una tantum* ordinaria - Mancata previsione - Rilievo della composizione familiare tipica - Non fondatezza.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 11; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 83).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

Pag. 9

n. 30. Sentenza 25 gennaio-2 febbraio 1989.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Lombardia - Enti autonomi assegnatari di contributi - Contributi assegnati alla regione a carico del Fondo per la protezione civile - Sottoposizione a riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti amministrativi semestrali - Non spettanza allo Stato - Annullamento delle note della ragioneria regionale di Milano e della Ragioneria generale dello Stato.

» 11

n. 31. Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Delibere assembleari portanti l'emissione di prestiti obbligazionari - Tassazione con imposta proporzionale - Richiamo alla sentenza n. 156/1987 - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e) della tariffa all. A).

(Cost., art. 76)

» 15

n. 32. Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Processo tributario - Divieto di sospensione in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione - Conseguenze della prevalenza del giudicato penale su quello del procedimento tributario - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 349/1987 e ordinanze nn. 432 e 988/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 2, 3 e 25) . .

» 16

N. 33. Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Servizio sanitario nazionale - Obbligo di contribuzione - Medici liberi professionisti - Assoggettamento a misura maggiore di quei redditi derivanti da lavoro para subordinato rispetto a quelli da lavoro subordinato - Questione già decisa (sentenza n. 431/1987 e ordinanze nn. 431, 595 e 790/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3)

Pag. 17

N. 34. Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del disciolto ENAL transitati alle dipendenze del comune - Calcolo dell'indennità di anzianità - Mancata inclusione dell'indennità integrativa speciale - Questione già decisa (sentenza n. 220/1988), relativamente al personale statale - *Jus superveniens*: legge 27 ottobre 1988, n. 482 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* . .

19

N. 35. Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Lavoratori autonomi - Integrazione al minimo della pensione di reversibilità a chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello stesso istituto - Superamento del trattamento minimo garantito per effetto del cumulo - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 314/1985) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a), in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338/1962 e con l'art. 9, ultimo comma, stessa legge).

(Cost., artt. 3 e 38)

20

N. 36. Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti privati - Trattamento di fine rapporto - Periodi di legittima sospensione della prestazione lavorativa - Servizio militare di leva - Mancata previsione al fine del calcolo del trattamento predetto - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 802/1988) - Manifesta infondatezza.

(Cod. civ., art. 2120, terzo comma, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297).

(Cost., art. 52, secondo comma) . .

22

ATTI DI PROMOIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 22. Ordinanza della corte di appello Torino del 15 novembre 1988.

Adozione - Decreto di adottabilità - Procedimento in camera di consiglio - Mancata previsione della facoltà per il genitore o per il tutore del minore di farsi assistere da difensore tecnico - Possibile pregiudizio del concreto esercizio del diritto di difesa.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, quinto e sesto comma).

(Cost., art. 24)

23

N. 23. Ordinanza del pretore Montebelluna del 28 settembre 1988.

Lavoro - Aziende manifatturiere - Lavoro notturno prestato da donne - Divieto - Possibilità di deroga con il consenso del consiglio di fabbrica - Ingiustificata differenza di trattamento rispetto all'uomo - Richiamo alla sentenza n. 210/1986.

Lavoro - Contratti collettivi conclusi dalle rappresentanze sindacali o aziendali - Obbligatorietà anche per i lavoratori non iscritti o comunque dissenzienti - Violazione del principio sancito dall'art. 39 della Costituzione che riserva la efficacia *erga omnes* ai contratti collettivi stipulati dai sindacati registrati.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 37 e 39)

Pag. 24

N. 24. Ordinanza del tribunale di Camerino del 24 novembre 1988.

Servizio militare di leva - Servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza - Durata superiore di otto mesi rispetto a quella del servizio ordinario di leva - Deteriore trattamento degli obiettori di coscienza rispetto agli altri cittadini che prestano servizio militare armato - Richiamo alla risoluzione del parlamento europeo n. 830120 dell'11 febbraio 1983 - Illegittima limitazione del diritto di manifestazione del pensiero.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 5, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 21).

» 26

N. 25. Ordinanza del pretore di Pisa del 25 ottobre 1988.

Previdenza ed assistenza - Indennità di accompagnamento - Diritto per gli invalidi civili al 100% - Non computabilità di talune infermità (es.: cecità parziale), quando diano titolo ad un'autonoma prestazione (nella specie: invalidità civile all'80% più cecità parziale) - Disparità di trattamento tra persone in eguali condizioni fisiche.

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1; legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 2).

(Cost., artt. 2, 3 e 38) .

» 28

N. 26. Ordinanza del tribunale di Savona del 21 novembre 1988.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25).

» 29

N. 27. Ordinanza della Corte dei conti di Roma del 2 dicembre 1987

Pensioni civili e militari - Diritto a pensione dei sottufficiali dell'Esercito cessati dal servizio per perdita del grado o in seguito a condanna penale subordinato al compimento di venti anni di servizio - Mancata previsione, per il periodo anteriore al d.P.R. n. 1092/1973 (che ha parificato la posizione di tutti i dipendenti cessati dal servizio per perdita del grado, elevando per tutti a 20 anni l'anzianità minima per il diritto a pensione), della maturazione del diritto a pensione dopo quindici anni di servizio come per gli ufficiali ed i sottufficiali riformati
Richiamo a sentenze della Corte nn. 144/1981, 255/1982, 236/1985 e 154/1987.

(R.D. 16 ottobre 1919, n. 1986, art. 23, in relazione al r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, art. 12).

(Cost., art. 3)

» 30

n. 28. Ordinanza della Corte dei conti di Roma del 15 giugno 1988.

Pensioni civili e militari - Diritto a pensione di reversibilità per le vedove di mutilati o invalidi di guerra deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità - Condizione del mantenimento dello stato vedovile - Mancata previsione dell'eliminazione di detta condizione come per le pensioni indirette delle vedove di guerra per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 84/1975 - Ingiustificata disparità di trattamento delle due categorie di pensioni, attese le identiche finalità risarcitorie.

(D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 32

n. 29. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di La Spezia del 2 marzo 1988.

Imposte in genere - Invim - Tardiva dichiarazione - Soprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione - Inosservanza, in decreto legislativo, del principio, fissato nella legge di delega, della «migliore commisurazione» della sanzione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).

(Cost., art. 76, in relaz. all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825) .

» 35

n. 30. Ordinanza del pretore di Grosseto del 22 novembre 1988.

Previdenza ed assistenza - Pensione I.N.P.S. - Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Esclusione del diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità nei confronti dei titolari di pensione di invalidità a carico della stessa gestione, in caso di superamento, per effetto del cumulo, del trattamento minimo - Ingiustificata violazione del principio di uguaglianza - Richiamo a sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985 e 184/1988.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 36

n. 31. Ordinanza del Consiglio di Stato del 27 maggio 1988.

Istruzione universitaria - Giudizi di idoneità per professore associato - Mancata inclusione, tra i soggetti ammessi a detti giudizi, dei titolari di contratto, di cui all'art. 5 del d.-l. n. 380/1973, che entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica - Ingiustificata diversità di trattamento, a parità di attività scientifica e didattica esercitata, rispetto ai medici interni, ammessi ai predetti giudizi di idoneità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3)

37

n. 32. Ordinanza del pretore di Cosenza del 6 luglio 1988.

Radiocomunicazioni - Impianti radioelettrici ricestramittenti di debole potenza, senza concessione - Sanzioni penali - Richiamo alle sentenze nn. 225/1974 e 202/1976.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, in relazione al d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1 e 183; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45).

(Cost., artt. 3, 21, 41 e 43) . .

44

n. 33. Ordinanza del pretore di Cosenza del 18 novembre 1988.

Assegno bancario - Emissione di assegni a vuoto - Applicazione congiunta della reclusione e della multa, «nei casi più gravi» - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Richiamo alla sentenza n. 131/1970 - Richiesta di riesame.

(R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 139).

(Cost., art. 25)

Pag. 46

n. 34. Ordinanza del pretore di Agrigento del 29 novembre 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 del cod. civ. - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38). . .

47

n. 35. Ordinanza del pretore di Agrigento del 29 novembre 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 del cod. civ. - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38). . .

49

n. 36. Ordinanza del pretore di Agrigento del 29 novembre 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 del cod. civ. - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).

50

n. 37. Ordinanza del pretore di Agrigento del 29 novembre 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 del cod. civ. - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).

50

N. 38. Ordinanza del pretore di Agrigento del 29 novembre 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 del cod. civ. - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).

Pag. 51

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 29

Sentenza 25 gennaio-2 febbraio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Dipendente statale deceduto in attività di servizio senza aver maturato il diritto alla pensione - Genitore ultrasessantenne, nullatenente e inabile già a carico - Riversibilità dell'indennità *una tantum* ordinaria - Mancata previsione - Rilievo della composizione familiare tipica - Non fondatezza.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 11; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 83).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie e civili dello Stato) e dell'art. 83 t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Porri Felice Maria, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 (pervenuta il 5 luglio 1988) la Corte dei conti, sezione III giurisdizionale (pensioni civili), sul ricorso proposto da Porri Felice Maria, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie e civili dello Stato) e 83 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., «in quanto non prevedono il diritto dei genitori inidonei o ultrasessantenni, nullatenenti e conviventi a carico del dipendente o del pensionato deceduto alla riversibilità dell'indennità *una tantum* ordinaria».

In punto di fatto, si desume che con il decreto impugnato è stato negato il diritto ad indennità *una tantum* ordinaria (in luogo di pensione) in favore della ricorrente nella qualità di madre di Bonalumi Manilia (insegnante elementare, deceduta dopo aver maturato un servizio di anni 14, mesi 7 e gg. 26), in quanto l'art. 11 della legge n. 46 del 1958 non prevede gli ascendenti quali soggetti del detto diritto.

Il Collegio *a quo* dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 46 del 1958, nonché di quelle del T.U. n. 1092/1973, che non prevedono il diritto di cui trattasi in favore dei genitori (per i quali è possibile il solo riconoscimento della pensione, in presenza delle condizioni di legge).

Il limitare il diritto all'indennità *una tantum* soltanto alla vedova e agli orfani minori sembrerebbe configurare — si osserva — una irrazionale ed arbitraria discriminazione nei confronti dei genitori, una volta che questi, in presenza delle condizioni soggettive, sono stati equiparati per la pensione al coniuge e ai figli minori superstiti.

Nell'ambito della legislazione pensionistica e in attuazione dell'art. 36 della Costituzione (tenendo conto dell'inquadramento del trattamento di quiescenza come «retribuzione differita»), non sarebbe razionale la disposizione che limita il trattamento stesso alla pensione, escludendo quella che altro non è che una diversa forma di liquidazione.

In conclusione, la normativa viene censurata «in relazione agli artt. 3 (per disparità di trattamento con la vedova e gli orfani minori) e 36 della Costituzione (perché una volta che il legislatore abbia riconosciuto che — a certe condizioni — i genitori fanno parte della famiglia del lavoratore al fine di assicurare loro i mezzi di sussistenza attraverso la retribuzione dello stesso... appare arbitrario e irrazionale escluderne alcuni per determinare categorie dei soggetti membri della famiglia in senso previdenziale)».

Considerato in diritto

1.1 — Il trattamento di quiescenza per i dipendenti statali, allorché non siano stati raggiunti i minimi di servizio prestabili, si concretizza nella liquidazione di una indennità, cioè di una certa somma per una sola volta.

L'indennità è reversibile limitatamente al coniuge superstite e agli orfani minorenni, così differenziandosi dal trattamento di pensione esteso, alle condizioni di legge, agli orfani maggiorenni ovvero, in mancanza d'altri aventi diritto, ai genitori inabili già a carico del dipendente, come pure ai fratelli e sorelle di questi.

1.2 — Il Collegio remittente dubita della legittimità della mancata estensione nei confronti dei genitori, ravvisando contrasto — una volta che ai trattamenti di quiescenza va riconosciuta una connotazione retributiva differita — con gli artt. 3 e 36 Cost.

2. — La questione non è fondata.

In ordine alla fattispecie odierna si è qui sopra posto in rilievo come i soggetti aventi diritto alla reversibilità dell'*una tantum* restino circoscritti al coniuge superstite e ai figli minori, non disponendo la normativa neppure a favore degli orfani maggiorenni, quando inabili e nullatenenti, i quali — ai fini di pensione — precedono, escludendoli, gli ascendenti.

Ed è da soggiungere che le quote di riparto fra comuni aventi titolo ai due trattamenti (coniuge e figli minori) sono diverse nella liquidazione di indennità rispetto alla pensione.

Può così evincersi che il legislatore — lungi dal limitarsi ad una mera (arbitraria, secondo i remittenti) esclusione nei confronti di una sola categoria di soggetti — ha posto in essere, all'incontro, una disciplina compiutamente articolata ed omogenea nell'ambito dell'*una tantum*, con uno spiccato rilievo alla composizione familiare tipica. Il sistema delineato, d'altronde, risulta comunque collegato *in apice*, per quel che concerne cioè il lavoratore, ai trattamenti pensionistici propri, essendo prevista la costituzione, se pure in altra sede previdenziale (INPS), di un'apposita posizione assicurativa: art. 124 e seguenti del testo unico 29 dicembre 1973 n. 1092.

Conclusivamente, non emergono valide ragioni di contrasto con i denunciati parametri (*supra* 1,2); e quanto all'art. 38 Cost., apoditticamente enunciato solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, è appena il caso di rilevare, per quel che qui interessa, come i principi ivi enunciati non confliggono di per sé con una disciplina adeguatrice alle particolarità specifiche delle situazioni considerate (sent. n. 120 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 83 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 30

*Sentenza 25 gennaio-2 febbraio 1989***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Regione - Regione Lombardia - Enti autonomi assegnatari di contributi - Contributi assegnati alla regione a carico del Fondo per la protezione civile - Sottoposizione a riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti amministrativi semestrali - Non spettanza allo Stato - Annullamento delle note della Ragioneria regionale di Milano e della ragioneria generale dello Stato.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 29 luglio 1988, depositato in Cancelleria il 6 agosto 1988 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 6685 del 27 maggio 1988, pervenuta alla Regione il 7 giugno 1988, della Ragioneria regionale dello Stato di Milano, in cui si invita a far pervenire alla Ragioneria medesima i rendiconti amministrativi semestrali di cui all'art. 13, legge 28 ottobre 1986, n. 730, relativi ad assegnazioni effettuate dall'Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile in diverse date dal 2 aprile 1987 al 27 ottobre 1987; della nota (allegata alla prima) n. 128216 del 18 maggio 1988 del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, indirizzata alla Ragioneria regionale dello Stato di Milano; nonché a tutti gli atti da questi presupposti o da questi connessi o conseguenti;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con diverse ordinanze, il Ministro per il coordinamento della protezione civile disponeva, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del d.l. 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, l'assegnazione alla Regione Lombardia di contributi finanziari, a carico del fondo per la protezione civile, per interventi urgenti volti a fronteggiare situazioni di emergenza e di rischio.

I relativi accreditamenti venivano effettuati in tempi successivi, tra il 2 aprile e il 27 ottobre 1987.

Con nota del 15 dicembre 1987, diretta alla predetta Regione, la Ragioneria Regionale dello Stato di Milano, facendo presente che i rendiconti relativi alle somme accreditate ai sensi dell'art. 13, legge n. 730/1986, dovevano essere resi per semestri, ne sollecitava l'invio per il semestre già scaduto, allegando alcuni modelli 20/CG ritenuti necessari per la rendicontazione.

La Regione inviava alla Ragioneria Regionale dello Stato di Milano e al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con copia dei relativi mandati di pagamento.

Con nota del 3 marzo 1988, la predetta Ragioneria restituiva la documentazione prodotta dalla Regione, facendo rilevare che ogni elaborato avrebbe dovuto contenere tutta la documentazione giustificativa della spesa e che, ai fini della rendicontazione, avrebbe dovuto essere utilizzato il modello 20/CG, a suo tempo trasmesso alla Regione.

Questa, con nota del 15 marzo 1988, informava di non ritenere di essere tenuta a fornire la rendicontazione con le modalità richieste, sostenendo di non essere soggetta a controlli non previsti dalla Costituzione e che l'art. 13 della legge n. 730/86 non si applicherebbe agli enti autonomi assegnatari di contributi, ma solo alle persone fisiche delegate alla spesa.

In data 27 maggio 1988, la Ragioneria Regionale inviava al Presidente della Regione Lombardia la nota prot. n. 6685, con la quale trasmetteva copia della lettera prot. n. 128210 del 18 maggio 1988, con cui la Ragioneria Generale dello Stato, interessata al riguardo, affermava di condividere le considerazioni della stessa Ragioneria Regionale della Lombardia sull'obbligatorietà della presentazione dei rendiconti da parte della Regione e disponeva che la ripetuta Ragioneria Regionale fissasse un termine per la regolarizzazione della documentazione, scaduto il quale, avrebbe provveduto a segnalare l'eventuale inadempienza, ai sensi della circolare n. 61 del 29 settembre 1973 della stessa Ragioneria Generale, alla competente amministrazione centrale, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 337 reg. cont. gen. e, in caso di mancata applicazione della stessa in via amministrativa, alla Procura Generale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 del r.d. 26 ottobre 1933, n. 1454.

Pertanto, con la stessa nota n. 6685, veniva assegnato alla Regione il termine di tre mesi per gli adempimenti in questione, tenuto conto delle difficoltà di ordine pratico (collegate, esclusivamente, alla necessità di acquisire la documentazione necessaria dai Comuni del territorio, cui la Regione Lombardia aveva già trasferito i fondi).

2. — In relazione alle due menzionate note, quella della Ragioneria Regionale n. 6685 del 27 maggio 1988 e quella n. 128216 della Ragioneria Generale dello Stato in data 18 maggio 1988, la Regione Lombardia ha prodotto ricorso per conflitto di attribuzione, ravvisando nel contenuto delle stesse una lesione della propria autonomia costituzionalmente garantita.

Ha osservato la ricorrente che la disposizione invocata dalla Ragioneria Regionale di Milano (quella di cui all'art. 13 della legge n. 730/1986, che ha sostituito l'art. 13 del d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella parte in cui prevede l'obbligo del rendiconto amministrativo semestrale per «i soggetti», ancorché non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del Fondo per la protezione civile) si riferirebbe ai soli funzionari delegati alla spesa, a favore dei quali vengono disposte aperture di credito, ai sensi degli artt. 54 lett. b), 56, 57 e 58 del r.d. 8 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello Stato) e degli artt. 325 e segg. del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato) e non ai rappresentanti legali degli enti pubblici cui siano stati concessi contributi.

Ciò, ad avviso della Regione, per un triplice ordine di considerazioni:

a) lo stesso art. 13 richiama, per i contributi concessi ad enti, il sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli stessi enti, che non potrebbe duplicarsi con quello previsto sulle spese dello Stato;

b) la norma in esame si riferisce ai «soggetti», ancorché non dipendenti statali, e, quindi, a persone fisiche, delegate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, laddove né la Regione né il suo Presidente potrebbero configurarsi come «delegati», essendo, invece, la Regione assegnataria di finanziamenti che eroga secondo le regole della propria contabilità, tant'è che le assegnazioni di cui trattasi sono state effettuate a favore della «Regione Lombardia» e non del Presidente della Giunta regionale come persona fisica;

c) il rendiconto in questione è, come chiarito dall'art. 13 del d.l. n. 159 del 1984, quello previsto dall'art. 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, in base al quale «i funzionari ai quali sono somministrati i fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente art. 1, lett. b), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria Regionale o a quella Provinciale dello Stato competente per il riscontro amministrativo-contabile, a norma degli artt. 16 e 17 del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544....».

Anche tutte le norme richiamate nella citata disposizione prevedono la disciplina contabile per i funzionari delegati alla spesa, applicabile, secondo la ricorrente, solo alle spese dirette delle Amministrazioni dello Stato, nota quelle effettuate da enti autonomi sulla base di finanziamenti dello Stato.

Del resto, ha rilevato la Regione Lombardia, se si dovesse accogliere l'interpretazione che dell'art. 13 della legge n. 730/86 fornisce la Ragioneria Regionale di Milano, tale disciplina sarebbe incostituzionale per contrasto con le norme di cui agli artt. 5, 114, 117, 118, 119 e 125 Cost.

In via cautelare, la ricorrente, adducendo il grave pregiudizio, anzitutto morale ed istituzionale che ad essa deriverebbe dall'esecuzione dell'atto impugnato, nè ha chiesto la sospensione nelle more del giudizio.

3. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso e per l'inammissibilità dell'istanza di sospensione per difetto di *fumus*, rilevando che la norma in questione non investe il controllo sugli atti della Regione e non è, perciò, invasiva dell'autonomia della stessa, ma riguarda la fase prodromica alla presentazione della contabilità alla Corte dei Conti, affinché questa possa accertare la sussistenza di eventuali responsabilità nell'esercizio di una giurisdizione che si estende anche agli amministratori regionali.

Nè può condividersi, ad avviso dell'Avvocatura, il rilievo della ricorrente secondo cui il Presidente della Giunta regionale non potrebbe essere considerato come «funzionario delegato» dal ministro ai sensi dell'art. 13 della legge n. 730/86. Infatti, tale norma si riferisce a tutte le persone fisiche, anche estranee all'amministrazione statale, alle quali sia riferibile l'atto comportante la disposizione delle somme accreditate a carico del Fondo per la protezione civile, sotto forma di impegno o di ordinazione di spesa.

4. — Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Lombardia ha depositato una memoria nella quale insiste nelle proprie conclusioni, ribadendo che non può ammettersi un obbligo di rendicontazione a carico del Presidente della Regione nei confronti della Ragioneria dello Stato, investita di compiti di controllo «interno» all'apparato statale.

Anche l'art. 13 del d.l. n. 159 del 1984, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 730 del 1986, osserva la Regione, prevede una procedura di controllo interno, a carattere successivo, sulla spesa, controllo che ha lo scopo di consentire agli uffici contabili della stessa amministrazione statale di verificare l'erogazione di pagamenti che avvengano attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati. Ma una volta che le somme siano trasferite dallo Stato alla Regione, presso tale ente l'impiego delle somme avviene secondo le procedure contabili previste dal relativo ordinamento, e sarà assoggettato a controlli amministrativi previsti per la spesa dell'ente medesimo.

Del resto, il citato art. 13 precisa che, nel caso di contributi concessi ad enti, resta ferma l'«applicazione del sistema di controllo istituzionalmente prevista per gli enti medesimi».

Pertanto, la estensione del controllo, prevista dallo stesso art. 13, anche a soggetti «non dipendenti statali», secondo la Regione Lombardia riguarderebbe la sola ipotesi in cui la delega per l'impegno e l'ordinazione della spesa statale sia conferita, anziché ad un funzionario statale, a funzionario di altra amministrazione, che assume, però, la veste di delegato alla spesa statale, ipotesi diversa da quella in cui la spesa statale consista nell'erogazione di contributi ad enti, i quali, a loro volta, spenderanno tali fondi per le finalità previste, secondo le proprie regole.

Una diversa interpretazione dell'art. 13 si porrebbe, conclude la memoria, in contrasto con il principio costituzionale dell'autonomia amministrativa e contabile delle Regioni.

Considerato in diritto

Il conflitto di attribuzione è sollevato dalla Regione Lombardia contro la nota n. 6685 del 27 maggio 1988, pervenuta il 7 giugno 1988, della Ragioneria Regionale dello Stato con sede in Milano; contro la nota allegata ad essa, n. 128216 del 18 maggio 1988 della Ragioneria Generale dello Stato diretta alla Ragioneria Regionale dello Stato; contro tutti gli atti presupposti e connessi con i quali si è invitata la ricorrente a far pervenire i rendiconti semestrali relativi alle assegnazioni effettuate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile dal 2 aprile 1987 al 27 ottobre 1987 per eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo e per interventi urgenti sul territorio di vari Comuni della Regione, sulla base delle indicazioni della stessa e d'intesa con essa.

La richiesta è stata formulata sulla base dell'art. 13 del d.l. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

I motivi adottati dalla Regione a sostegno del conflitto sono fondati.

Il d.l. 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ha creato un Fondo per la protezione civile. Questo fondo è stato successivamente integrato (art. 2, d.l. 2 aprile 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 303 del 1982).

Con varie assegnazioni su di esso si è provveduto, da parte del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, sentito il Ministro dei Lavori Pubblici, di intesa con le Regioni interessate e su segnalazione delle stesse, a far fronte a varie emergenze, ad interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da terremoti o da altre calamità naturali, al riadattamento degli immobili e delle opere danneggiate (d.l. n. 829 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 938 del 1982), nonché alla eliminazione di situazioni di rischio e ad investimenti urgenti nei Comuni per evitare catastrofi idrogeologiche (art. 5 del d.l. n. 309 del 1986, convertito, con modificazioni, nella legge n. 472 del 1986).

Le somme sono state erogate alle Regioni, sia pure con il vincolo di destinazione ai vari Comuni, ed inserite nella loro contabilità e nel loro bilancio.

Le Regioni, pertanto, sono, per tali somme, soggette ai controlli istituzionalmente previsti per legge e non possono essere assoggettate anche a quello della Ragioneria Regionale dello Stato.

Del resto, il citato art. 13 del d.l. n. 159 del 1984, nel testo sostituito dalla legge n. 730 del 1986, prevede l'obbligo del rendiconto semestrale per i soggetti delegati dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ad impegnare le spese a carico del predetto fondo, ma fa salva l'applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti destinatari delle somme.

Tra questi enti sono certamente da comprendersi le Regioni, che non possono considerarsi delegate dal Ministro in quanto persone giuridiche dotate di autonomia contabile, organizzativa e legislativa costituzionalmente garantita (artt. 117, 118, 123, 128 Cost.) e soggette ad appositi controlli di legge.

Inoltre, gli obblighi di rendiconto, i riscontri amministrativo-contabili di uffici statali quale è la Ragioneria Regionale dello Stato presuppongono che i soggetti a favore dei quali sono avvenuti gli accrediti di somme siano subordinati ai poteri gerarchici interni all'apparato statale o a poteri autoritativi dell'amministrazione contabile statale o, quanto meno, che le somme erogate rimangano di pertinenza dello Stato nonostante il vincolo della destinazione.

Non vi è, invece, nella specie, una separazione contabile di dette somme, ma l'inclusione delle stesse nella contabilità e nel bilancio regionale.

Non ha alcuna spiegazione logica nè tanto meno giuridica, in mancanza di un'apposita previsione legislativa, la funzione di mero tramite che si vorrebbe assegnare alla Regione.

Nè può spiegare il preteso doppio controllo l'eventuale dedotta separazione di una fase prodromica cui afferirebbe il richiesto riscontro contabile e una fase definitiva. Essa, peraltro, non trova conferma negli atti intercorsi tra le parti confliggenti avendo la stessa Ragioneria Regionale preteso il riscontro di somme da tempo assegnate e spese.

I principi di coordinamento e di collaborazione tra Stato e Regioni implicano che queste siano tenute a fornire notizie sull'impiego delle somme e sulla loro effettiva erogazione e spendita (il che la Regione ricorrente ha effettuato) ma non al controllo della Ragioneria Regionale dello Stato, essendo le Regioni già per legge soggette istituzionalmente ad un apposito controllo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato la sottoposizione a riscontro amministrativo contabile di rendiconti amministrativi semestrali relativamente ai contributi assegnati alla Regione a carico del fondo per la protezione civile;

Per l'effetto annulla le relative note della Ragioneria Regionale di Milano e della Ragioneria Generale dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Deposita in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 31

Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Delibere assembleari portanti l'emissione di prestiti obbligazionari - Tassazione con imposta proporzionale - Richiamo alla sentenza n. 156/1987 - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e) della tariffa all. A).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e) della Tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ghezzi Angelo e C. contro l'Ufficio del Registro di Milano, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1987, la Commissione tributaria di primo grado di Milano, sul ricorso proposto da S.p.a. Ghezzi Angelo contro l'Ufficio del Registro di Milano, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e) della Tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nella parte in cui dispone la tassazione con imposta proporzionale delle delibere assembleari portanti l'emissione di prestiti obbligazionari;

Considerato che, come evidenziato anche da recente sentenza di questa Corte (n. 156 del 1987), è stato emanato in precedenza il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale all'art. 4 della Tariffa ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni;

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di tale disposizione modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;

che pertanto, la proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. e) della Tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0083

N. 32

Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Processo tributario - Divieto di sospensione in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione - Conseguenze della prevalenza del giudicato penale su quello del procedimento tributario - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 349/1987 e ordinanze nn. 432 e 988/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516) (Cost., artt. 2, 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con due ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova, rispettivamente iscritte ai nn. 384 e 385 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 (pervenue il 7 luglio 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto e nella parte in cui sancisce la prevalenza del giudicato penale su quello del procedimento tributario, creando ex art. 3 Cost. ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini, per effetto della rilevanza o meno del giudicato penale a seconda che questo sia preesistente o meno a quello tributario, nonché lesione degli artt. 2 e 25 nella parte in cui distoglie al giudice naturale precostituito per legge, nel caso di specie penale — dotato di maggiore e più qualificato potere d'accertamento —, un soggetto indiziato di reato;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione;
che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze numeri 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0084

N. 33

Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Servizio sanitario nazionale - Obbligo di contribuzione - Medici liberi professionisti - Assoggettamento a misura maggiore di quei redditi derivanti da lavoro para subordinato rispetto a quelli da lavoro subordinato - Questione già decisa (sentenza n. 431/1987 e ordinanze nn. 431, 595 e 790/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso con l'ordinanza emessa il 14 dicembre

1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Barresi Mario e l'INPS ed altro iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 (pervenuta il 12 luglio 1988) dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella parte in cui assoggetta ad una diversa misura di contributo i redditi derivanti da lavoro subordinato e quelli derivanti da lavoro parasubordinato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;

che si è costituito l'INPS ed è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendosi rispettivamente per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza in epigrafe, pur nella specificità della fattispecie relativa a liberi professionisti (medici) svolgenti, si assume, lavoro «para-subordinato», solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 legge 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri (disparità di trattamento nella misura del contributo per una categoria di soggetti) già presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;

che pertanto, non essendo quanto dedotto suscettibile di diversa valutazione trattandosi nella specie di caratteristiche proprie del rapporto di lavoro autonomo, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dal Pretore di Firenze;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 34

Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del disciolto ENAL transitati alle dipendenze del comune - Calcolo dell'indennità di anzianità - Mancata inclusione dell'indennità integrativa speciale - Questione già decisa (sentenza n. 220/1988), relativamente al personale statale - *Jus superveniens*: legge 27 ottobre 1988, n. 482 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAJANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 («Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Traverso Maria Teresa ed altra contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza 12 febbraio 1987 (R.O. n. 348 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non comprende, per i dipendenti pubblici ai quali si applica, tra le voci utili per il calcolo dell'indennità di anzianità, l'indennità integrativa speciale;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da talune dipendenti dell'E.N.A.L., transitate al Comune di Genova in seguito alla soppressione di tale ente, le quali chiedevano la riliquidazione dell'indennità di anzianità maturata durante il servizio prestato presso l'E.N.A.L., computando nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;

che il giudice *a quo* ha sollevato la questione di costituzionalità sotto il profilo che, in base all'art. 13 della legge n. 70 del 1975, l'indennità di anzianità del personale dell'E.N.A.L. andava liquidata senza computare nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale;

Considerato che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha ritenuto legittima, per quanto concerne i dipendenti statali, la non inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, essendo la materia riservata alla discrezionalità legislativa;

che, comunque, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, è stata promulgata la l. 27 ottobre 1988, n. 482, la quale detta una nuova disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti soppressi, trasferito alle regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato;

che detta disciplina potrebbe incidere sulla definizione del giudizio *a quo*, dovendosi valutare se la domanda delle attrici possa essere accolta in base al disposto dell'art. 7 della legge citata;

che tale valutazione è di competenza del giudice remittente, cosicché si rende necessaria la restituzione degli atti allo stesso, affinché riesamini la rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0086

N. 35

Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Lavoratori autonomi - Integrazione al minimo della pensione di reversibilità a chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello stesso istituto - Superamento del trattamento minimo garantito per effetto del cumulo - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 314/1985) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a), in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338/1962 e con l'art. 9, ultimo comma, stessa legge).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), e 9, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»), e dell'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 («Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»), come modificato dall'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Laurenci La Rosa Margherita e l'I.N.P.S., iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima Serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 il Pretore di Messina ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del 1962, e con l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S. per chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello stesso Istituto, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito;

che secondo il giudice *a quo* nessuna delle decisioni rese in materia dalla Corte costituzionale avrebbe preso in esame in modo specifico l'ipotesi considerata con la conseguenza della permanente vigenza delle norme impugnate;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 «per quanto concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai divenute manifestamente incompatibili con il principio generale d'eguaglianza»;

che, conseguentemente, è venuta meno ogni preclusione all'integrazione al minimo nelle ipotesi, contemplate dalla citata norma, di contitolarità di più pensioni allorché, per effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito (fatto salvo il limite temporale segnato dal 1° ottobre 1983, data d'entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638);

che le altre disposizioni richiamate dal giudice *a quo* risultano denunciate sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al generale divieto d'integrazione posto dal citato art. 2, onde il riferimento ad esse è strumentale rispetto alla censura prospettata, la quale direttamente concerne tale ultima norma;

che, pertanto, la questione, anche a prescindere dall'omessa motivazione circa la rilevanza, è inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti») — in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 («Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»), come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del 1962, e con l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962 — già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 36

*Ordinanza 25 gennaio-2 febbraio 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti privati - Trattamento di fine rapporto - Periodi di legittima sospensione della prestazione lavorativa - Servizio militare di leva - Mancata previsione al fine del calcolo del trattamento predetto - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 802/1988) - Manifesta infondatezza.****(Cod. civ., art. 2120, terzo comma, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297).****(Cost., art. 52, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Pretore di Brunico nel procedimento civile vertente tra Monthaler Roland e S.p.a. Euroclima, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Monthaler Roland contro la sua datrice di lavoro S.p.a. Euroclima, e avente per oggetto la determinazione del trattamento di fine rapporto, il Pretore di Brunico, con ordinanza del 4 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2120, terzo comma, codice civile (novellato dalla legge n. 297 del 1982) nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento predetto;

che, ad avviso del giudice remittente, la tassatività delle ipotesi contemplate dalla disposizione denunciata esclude la possibilità di estensione analogica ad altre ipotesi non previste, restando escluso pertanto il periodo trascorso dal lavoratore in servizio militare di leva;

che al giudice remittente «sembra, d'altronde, fondato il dubbio che dall'adempimento di tale servizio derivi, per tale esclusione, al cittadino un pregiudizio in contrasto con l'art. 52 citato»;

Considerato che la questione, in riferimento al medesimo parametro e con analoga motivazione, è già stata sottoposta da altro giudice a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 802 del 1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 («Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica»), sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Brunico con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: CONSO*Il relatore:* MENGONI*Il cancelliere:* MINELLI

Deposita in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 22

Ordinanza emessa il 15 novembre 1988 dalla corte d'appello di Torino nel procedimento civile promosso da Cannizzo Luigi ed altri nei confronti di Cannizzo Giampaolo ed altri

Adozione - Decreto di adottabilità - Procedimento in camera di consiglio - Mancata previsione della facoltà per il genitore o per il tutore del minore di farsi assistere da difensore tecnico - Possibile pregiudizio del concreto esercizio del diritto di difesa.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 10, quinto e sesto comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visti gli atti del giudizio di appello proposto da Cannizzo Luigi e Tromboni Valeriana avverso la sentenza 6 luglio 1988 del tribunale per i minorenni di Torino che respingeva la loro opposizione al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità dei minori Cannizzo Giampaolo, Eleonora, Ottorino;

Sentite le parti ed il p.g.;

Ritenuto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il predetto art. 10, quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, non prevede espressamente la facoltà del genitore e del tutore del minore di farsi assistere da difensore tecnico nella procedura camerale, né l'obbligo del giudice di avvisare il genitore ed il tutore di tale facoltà;

che tale omissione può determinare pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, tanto più in relazione a rapporti di tale rilevanza giuridica e morale quali sono i rapporti tra genitori e figli od i rapporti tra tutore e minore soggetto a tutela;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà del genitore e del tutore di farsi assistere da difensore tecnico nella procedura camerale e l'obbligo del giudice di avvisare i predetti di tale facoltà;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Dispone che l'attuale sistemazione dei minori resti immutata.

(Seguono le firme)

N. 23

Ordinanza emessa il 28 settembre 1988 dal pretore di Montebelluna nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Stefania e Consiglio di Fabbrica della S.p.a. Stefania ed altri

Lavoro - Aziende manifatturiere - Lavoro notturno prestato da donne - Divieto - Possibilità di deroga con il consenso del consiglio di fabbrica - Ingiustificata differenza di trattamento rispetto all'uomo - Richiamo alla sentenza n. 210/1986.

Lavoro - Contratti collettivi conclusi dalle rappresentanze sindacali o aziendali - Obbligatorietà anche per i lavoratori non iscritti o comunque dissenzienti - Violazione del principio sancito dall'art. 39 della Costituzione che riserva la efficacia erga omnes ai contratti collettivi stipulati dai sindacati registrati.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 37 e 39).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro instaurata da S.p.a. Stefania (con avv. Daniotti presso Barbieri) contro Consiglio di Fabbrica (con dott. proc. Paladin presso Cisl) e con l'intervento di Merotto-Giotto-Casagrande (con avv. Daniotti presso Barbieri).

OSSERVATO IN FATTO

La S.p.a. Stefania, industria dolciaria, di Farra di Soligo, in relazione alle sue necessità produttive caratterizzate da fluttuazioni periodiche in quanto circa l'80% della sua produzione veniva ordinata con commesse trimestrali e settimanali dalla Barilla, poiché sussistevano nello stabilimento le condizioni di legge legittimanti la prestazione del lavoro notturno femminile, chiedeva al consiglio di fabbrica il consenso previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, perché fosse rimosso il divieto legislativo previsto dal primo comma dell'articolo citato alla adibizione delle donne, che costituivano buona parte del personale dipendente, al lavoro notturno.

Diversamente da precedente situazione, il c.d.f. non si prestava, assumendo un comportamento dilatorio, a dare in tempo l'adesione per consentire la comunicazione congiunta all'Ispettorato del Lavoro di cui al secondo comma dell'articolo citato. Risulta che tale mancata stipula di contratto aziendale relativo alla questione del lavoro notturno femminile andava rapportata alla sostenuta indisponibilità dell'azienda di addivenire ad una seria trattativa su importanti questioni aperte dal sindacato quali il superamento del precariato e della stagionalità delle assunzioni cui l'azienda ricorreva da molto tempo in maniera ritenuta eccessiva e *contra legem*.

A fronte del mancato accordo la società ricorreva ex art. 700 al giudice il quale la autorizzava «ad eseguire lavoro notturno femminile per il periodo 5 agosto 1985 - 14 settembre 1985». Confermato quindi il decreto con ordinanza, la S.p.a. Stefania instaurava il giudizio di merito chiedendo l'emissione di sentenza che tenesse luogo della comunicazione congiunta all'Ispettorato del lavoro e/o del contratto collettivo aziendale non concluso di rimozione del divieto al lavoro notturno femminile per il periodo indicato nonché per periodo precedente espletato senza il citato consenso con disposizione alle sanzioni penali di cui all'art. 15, settimo comma, della legge citata, in quanto il rifiuto del c.d.f. a prestarsi alla stipula era illegittimo perché «determinato da motivi non attinenti all'eventuale inidoneità dell'ambiente di lavoro e dei servizi e quindi alle esigenze di tutela prefissesi dalla legge con l'art. 5».

Il c.d.f. costituendosi in giudizio, lamentato che il provvedimento del giudice aveva un contenuto non consentito in quanto consisteva nella rimozione di un divieto previsto dalla legge, chiedeva il rigetto della domanda in quanto non sussisteva un obbligo di stipula del contratto di deroga attesa l'insindacabilità delle scelte di politica aziendale del sindacato.

Intervenivano nella causa le lavoratrici Merotto-Giotto-Casagrande le quali sostenevano la domanda della società lamentando che a causa del mancato consenso del c.d.f. alla stipula del contratto di deroga la azienda non aveva potuto ammetterle al lavoro notturno per il periodo 16 settembre - 19 ottobre 1985 al quale esse si erano offerte volontariamente «avendo interesse a fruire di maggior tempo libero durante la giornata e a percepire la retribuzione maggiorata spettante a chi svolge lavoro notturno» e che tale loro diritto era stato confiscato da sindacato cui non avevano delegato alcun potere.

Nel corso della istruzione probatoria della causa veniva disposta consulenza tecnica la quale acclarava che poiché la produzione dello speciale prodotto richiesto alla ricorrente dalla Barilla «poteva svolgersi solo su l'unica linea attrezzata», c'era «la necessità di un ulteriore turno di lavorazione, oltre ai due già in essere, e quindi notturno»; che le condizioni ambientali di lavoro (temperatura, illuminazione...) e l'organizzazione dei servizi (gabinetti, spogliatoi divisi per sesso, presenza apparecchi per riscaldamento vivande...) erano idonei alla prestazione del lavoro notturno; che le lavoratrici adibite a tale turno erano «tutte volontarie anzi richiedenti di effettuare turni di notte».

Nel ricorso la società chiede in via pregiudiziale che venga dichiarata non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 della legge 5 dicembre 1977, n. 903, per violazione degli artt. 2, 3, 37, 39, 41 e 42 della Costituzione.

Il pretore ritiene fondato il sospetto di illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 5 della legge citata nei termini che seguono e, pertanto solleva la relativa questione, premesso che la ammissibilità per rilevanza è di tutta evidenza in quanto, come emerge dalla narrativa che precede, la vertenza sussiste perché vigono il primo e secondo comma dell'art. 5 della citata legge n. 903/1977.

RITENUTO IN DIRITTO

L'art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653, disponeva che «nelle aziende industriali... è vietato il lavoro di notte per le donne». La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 24 luglio 1986, n. 210, perché «il divieto di lavoro notturno comminato a carico delle donne arreca offesa all'art. 37, primo comma, della Costituzione il quale riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo...».

Nel frattempo era entrata in vigore la legge 9 dicembre 1977, n. 903, che al primo comma dell'art. 5 ribadisce il divieto consentendo diversamente dalla precedente disciplina la deroga per contratto collettivo anche aziendale al divieto legale.

Con la sopracitata sentenza la Corte costituzionale espressamente precisava che essa in quell'occasione non poteva farsi carico dell'art. 5, primo comma, della legge n. 903/1977 «perché entrato in vigore il 1° gennaio 1978 e, quindi, inapplicabile alla vicenda che ha offerto occasione all'incidente». Ora la concretezza della vicenda sostanziale e processuale in decisione presso questo pretore impone di sottoporre all'esame della Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 5 della legge n. 903/1977 con riferimento rispettivamente all'art. 37, primo comma, e 39, della Costituzione.

Infatti la nuova norma per cui «nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6» è sostanzialmente identica (ed anzi, secondo opinione dottrinale, il divieto di lavoro notturno femminile risulterebbe nella nuova disciplina più rigido che nella precedente) al disposto della precedente legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Né la possibilità della rimozione del divieto a mezzo contrattazione collettiva anche aziendale modifica la sostanza della questione in quanto se dopo la sentenza della Corte costituzionale deve ritenersi un diritto soggettivo perfetto per la donna (come per l'uomo) quello di prestare lavoro notturno, non è ancora tale per la donna se esso può essere esercitato solo in presenza di un contratto concluso secondo le regole del diritto privato da organismi che non hanno la rappresentanza legale di tutte le lavoratrici.

Pertanto, poiché il precetto dell'art. 37, primo comma, della Costituzione è ispirato ad una concezione della persona umana non condizionata nella sua libertà di lavorare dall'appartenenza all'uno o all'altro sesso; poiché le sole limitazioni al diritto di prestare attività lavorativa per le donne ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 37 della Costituzione per cui le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della essenziale funzione familiare della donna lavoratrice ed assicurare ad essa in quanto anche madre ed al bambino una adeguata protezione sono già previste dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge in argomento che vieta sempre il lavoro notturno «per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino»; poiché nessun lavoro può essere inibito alle donne in ragione della loro particolarità di essere donne; poiché dette particolarità fisiche non sono ragioni sufficienti per differenziare il loro trattamento di lavoro solo sulla base di esse; poiché la sostanziale ragione e giustificazione del divieto consiste nella opportunità di protezione di un organismo ritenuto più debole ma poiché tale *ratio* produce chiari effetti discriminatori (es. diritto ad una flessibilità dell'orario di lavoro secondo personali esigenze), il pretore rimette l'esame del divieto alla Corte costituzionale.

I dubbi ed i sospetti di incostituzionalità appaiono avvalorati dalle esclusioni dal divieto per le donne che operano a livello direttivo e nei servizi sanitari anche per attività meramente ausiliarie e soprattutto per la esclusione delle aziende non manifatturiere tra le quali rientrano quelle che producono servizi, le imprese estrattive e di installazioni di impianti.

La società ricorrente e le tre intervenute nel processo sollevano altresì la questione di illegittimità costituzionale del secondo comma del citato art. 5 perché «i contratti collettivi conclusi dalle rappresentanze sindacali o aziendali dei lavoratori, applicandosi a tutti gli addetti all'unità produttiva iscritti o non iscritti ai sindacati stipulanti o comunque dissenzienti dalla determinazione del c.d.f. avrebbero in pratica una sfera di efficacia *erga omnes* nell'ambito aziendale mentre tale efficacia è riservata dall'art. 39 della Costituzione ai soli contratti collettivi stipulati dai sindacati registrati».

Il pretore accoglie la domanda e solleva la questione nei termini esposti. Infatti poiché l'ordinamento costituzionale prevede che l'organizzazione sindacale sia libera a garanzia del pluralismo e poiché l'efficacia del contratto collettivo si basa sul consenso sia pure mediato dalla rappresentanza, poiché detto fondamento volontario importa che i sindacati costituiti non impongano le proprie scelte e la propria contrattazione a chi di essi non faccia parte, poiché solo i sindacati registrati «possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce» (art. 39, ultimo comma, della Costituzione), poiché, quindi, il sindacato attualmente a termine della normativa costituzionale è privo della rappresentanza legale della categoria, è da rimettere alla Corte costituzionale la questione se sia legittima la facoltà riconosciuta al sindacato di privare, non prestandosi al consenso, del diritto di prestare lavoro notturno anche per le donne non iscritte al sindacato e con esso sulla questione dissenzienti.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo e secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in relazione rispettivamente agli artt. 37, primo comma, e 39, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

(Seguono le firme)

89C0043

N. 24

*Ordinanza emessa il 24 novembre 1988 dal Tribunale di Camerino
nel procedimento penale a carico di Scidà Alessandro*

Servizio militare di leva - Servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza - Durata superiore di otto mesi rispetto a quella del servizio ordinario di leva - Deteriore trattamento degli obiettori di coscienza rispetto agli altri cittadini che prestano servizio militare armato - Richiamo alla risoluzione del parlamento europeo n. 830120 dell'11 febbraio 1983 - Illegittima limitazione del diritto di manifestazione del pensiero.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 5, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 21).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti processuali assunti contro Scidà Alessandro, nato a Catania il 22 aprile 1966, residente in Adria, via Cairoli n. 27, imputato del reato di cui all'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per aver rifiutato, ammesso ai benefici della detta legge (obiezione di coscienza), il servizio sostitutivo civile presso l'u.s.l. n. 20 di Camerino, prima non rientrando da una licenza breve presso detto ente e poi, manifestando, a seguito di diffida, la volontà di non riprendere più servizio. In Camerino dopo il 10 aprile 1987.

Decidendo preliminarmente sull'eccezione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, il quale dispone che i giovani ammessi ai benefici previsti dalla suddetta legge devono prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione;

Sentito il p.m.;

OSSERVA

L'eccezione già sollevata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dal tribunale di Cagliari con ordinanza del 28 gennaio 1988, dal g.i. di Rimini ordinanza del 30 marzo 1988 nonché dalla corte d'appello di Venezia con ordinanza del 6 ottobre 1988, non è manifestamente infondata.

Lo Scidà, ammesso ai benefici previsti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, con provvedimento del 1^o febbraio 1986, veniva precettato in data 4 aprile 1986 presso l'u.s.l. n. 20 di Camerino dove svolgeva 12 mesi di servizio presso il reparto cucina dell'ospedale civile.

Non essendo rientrato dopo una breve licenza veniva diffidato. A seguito di tale provvedimento lo Scidà comunicava la propria volontà di autoridurre il proprio servizio sostitutivo civile ritenendo che la maggiore durata del servizio civile rispetto a quello di leva si risolveva in una forma di discriminazione.

La mancata ripresa del servizio sostitutivo civile verificatosi nel caso per cui è giudizio deve essere comunque ricondotta alla fattispecie del rifiuto del servizio sostitutivo civile prevista dall'art. 8 della legge n. 772/1972 in quanto nella locuzione «rifiuto» ben può essere ricompresa la condotta sia di colui che, ammesso al beneficio, non presti affatto servizio, sia di colui che dopo aver ottemperato per un qualsiasi periodo di tempo inferiore a quello massimo agli obblighi scaturenti dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza non accetti l'intera durata normativamente stabilita.

La questione proposta risulta, dunque, rilevante per il presente giudizio stante il periodo di tempo durante il quale lo Scidà ha già regolarmente prestato il servizio civile sostitutivo.

Con l'introduzione delle norme concernenti il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, in perfetta armonia con i principi costituzionali del dovere della difesa della Patria e dell'obbligatorietà del servizio militare «nei limiti e modi stabiliti dalla legge», si è voluto disciplinare uno dei «modi» attraverso il quale gli obbligati alla leva possono assolvere all'obbligo del servizio militare. Modalità finalizzata a garantire l'espressione e ad evitare la coercizione della personalità dell'individuo qualora la stessa, permeata dalle proprie esperienze religiose o dai convincimenti filosofici e morali, si ponesse in antinomia con l'uso personale delle armi.

Sulla base di tali principi ribaditi nel testo dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, si è poi ulteriormente affermata la sostanziale valenza del servizio sostitutivo civile rispetto al servizio militare con la previsione dell'equiparazione di coloro che si avvalgono delle disposizioni riguardanti l'obiezione di coscienza rispetto a coloro che prestano il servizio militare secondo le modalità normali e con il conseguente uso personale delle armi.

Trattandosi, dunque, di due diversi modi attraverso i quali i cittadini possono soddisfare l'obbligo del servizio militare, gli stessi dovrebbero incidere, egualmente nei confronti dei destinatari in considerazione della mancanza di qualsiasi previsione che giustifichi la maggiore durata del servizio sostitutivo civile in relazione alla struttura, alla organizzazione o alle esigenze tecniche del servizio stesso.

La maggiore durata del servizio militare per coloro che manifestano la propria volontà di non far uso personale delle armi si risolve così in una remora all'esercizio dell'obiezione di coscienza, in un ulteriore vaglio della serietà del convincimento dell'obiettore, e in una sanzione conseguente ad una particolare espressione della persona che si pone in contrasto con il principio di uguaglianza. A tale proposito ci si può riportare alla risoluzione del Parlamento europeo n. 830120 dell'11 febbraio 1983 nella quale si afferma espressamente che lo svolgimento del servizio sostitutivo «non può essere considerato una sanzione», ed ancora che «la durata del servizio sostitutivo, allorché esso viene effettuato in seno a un'amministrazione o a un organo civile, non debba eccedere quella del servizio militare ordinario».

La maggior durata del servizio sostitutivo civile si pone altresì in contrasto con il primo comma dell'art. 21 della Costituzione in quanto limitando l'adesione alle forme di servizio militare senza uso delle armi, strumento di manifestazione di convincimenti pacifisti, non violenti, religiosi, filosofici o morali, viene ad incidere negativamente sullo stesso diritto di manifestazione del pensiero.

P. Q. M.

Visto l'art. 63 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, in relazione agli artt. 3 e 21 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e dispone altresì che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Camerino, addì 24 novembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0044

N. 25

*Ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal Pretore di Pisa
nel procedimento civile vertente tra Guerri Orfeo e il Ministero degli interni*

Previdenza ed assistenza - Indennità di accompagnamento - Diritto per gli invalidi civili al 100% - Non computabilità di talune infermità (es.: cecità parziale), quando diano titolo ad un'autonoma prestazione (nella specie: invalidità civile all'80% più cecità parziale) - Disparità di trattamento tra persone in eguali condizioni fisiche.

(Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1; legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 2).

(Cost., artt. 2, 3 e 38).

IL PRETORE

Il ricorrente, Guerri Orfeo, è titolare di pensione di cieco parziale; egli aveva inoltrato domanda per il riconoscimento della invalidità civile e la corresponsione dell'assegno di accompagnamento, e nella fase amministrativa, in seconda istanza, gli è stata riconosciuta una invalidità rapportata all'80% che non gli dà titolo ad alcuna provvidenza per ragioni di reddito incompatibile (né gli conferisce il diritto all'accompagnamento perché non raggiunge il 100% di invalidità).

Egli, tuttavia, ritiene di aver diritto al riconoscimento di una invalidità assoluta (100%) determinata oltre che da altre gravi patologie anche dalla cecità; la c.t.u., disposta nel corso del giudizio, ha accertato (senza contestazioni ad opera di nessuna delle parti) che il Guerri sarebbe da ritenere invalido al 100% con diritto all'accompagnamento se si tenesse conto anche della cecità. Ed invero, in sede di prima deliberazione, la stessa amministrazione aveva ritenuto una invalidità al 100% considerando pure la cecità.

La controversia, dunque, è tutta sulla computabilità o meno, ai limitati fini dell'assegno di accompagnamento, della cecità (che ha già dato titolo ad una prestazione, come cieco parziale).

La valutazione ermeneutica della normativa applicabile non offre spazio alle ragioni del ricorrente. Egli non ha titolo all'accompagnamento come cieco perché cieco parziale e non ha titolo all'accompagnamento come invalido perché invalido parziale; in tal senso rileva il disposto dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, che al fine di individuare i titolari dell'indennità di accompagnamento rinvia, quanto ai presupposti medico-legali, a quelli contenuti nella definizione dell'invalido civile (primo comma); a sua volta l'art. 2 della legge n. 118/1971 nell'enunciare la definizione normativa dell'invalido civile, al secondo comma esclude che ai fini del riconoscimento dello status di invalido possano rilevare ragioni di invalidità che autonomamente diano titolo ad una prestazione diversa (ciechi, invalidi per lavoro o servizio, ecc.). E poiché il nostro gode già di una pensione per essere cieco parziale, non avrebbe titolo all'indennità di accompagnamento, nonostante le sue condizioni fisiche (v. c.t.u.) nel loro complesso siano tali da impedirgli di accudire agli ordinari bisogni della vita.

La descritta situazione evidenzia una clamorosa disparità di trattamento fra soggetti egualmente meritevoli di tutela, sol che si pensi che l'assegno competerebbe all'invalido al 100% se concorressero a quantificare tale invalidità patologie prive di tutela autonoma (come la cecità), mentre nell'ipotesi inversa (e come quella di specie) il soggetto impossibilitato a provvedere ai normali bisogni della vita perché tale in ragione del cumulo di più patologie fra le quali una autonomamente rilevante ai fini di una prestazione assistenziale, rimarrebbe privo di una consistente provvidenza patrimoniale.

Conti alla mano se il nostro invece che essere cieco parziale avesse, oltre alle altre patologie poste a base per la invalidità all'80%, una ulteriore e diversa (dalla cecità) che gli consentisse di raggiungere il 100%, godrebbe della pensione di invalidità e dell'assegno di accompagnamento per un totale di circa 800.000 lire mensili; il nostro, che ha una complessiva invalidità del 100%, per essere titolare di una modesta pensione di cieco parziale, si contenta di una provvidenza pari a 250.000 mensili (quale è l'assegno ai ciechi parziali) e non ha diritto ad altro, pur trovandosi nella medesima condizione fisica del (si fa per dire) più fortunato soggetto posto come primo termine di paragone.

È dunque evidente a parere di questo giudice la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1980 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui non consentono la percezione dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980 al cieco parziale titolare di pensione ed anche invalido civile all'80%, posto che la complessiva invalidità (valutata anche la cecità) lo rende del tutto inabile a compiere gli atti quotidiani della vita, con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

La rilevanza della questione è *in re ipsa*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1980 e 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui non consentono la percezione dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980 al cieco parziale titolare di pensione ed anche invalido civile all'80%, posto che la complessiva invalidità lo rende del tutto inabile a compiere gli atti quotidiani della vita, con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle sue Camere;

Visto l'art. 295 del c.p.c. dispone la sospensione necessaria del presente provvedimento.

Il pretore: NISTICÒ

89C0045

N. 26

Ordinanza emessa il 21 novembre 1988 dal tribunale di Savona
nel procedimento penale a carico di Campeggi Carlo

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio della tassatività della fattispecie penale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 4, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione sollevata dal difensore dell'imputato; udito il p.m. che conclude per la non manifesta infondatezza della eccezione.

O S S E R V A

La norma in esame incriminando la condotta evasiva in riferimento alla attuazione del risultato della dichiarazione «in misura rilevante» introduce un grave elemento di incertezza nella disposizione del comportamento punibile, giacché l'interpretazione può oscillare da un criterio proporzionale tra componenti dissimulati o simulati e reddito effettivo, ad un criterio che tenga conto unicamente della misura dell'attuazione; ciò sembra comportare la violazione del principio di stretta legalità previsto al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione in materia di incriminazioni di una condotta.

D'altra parte la scelta interpretativa del criterio proporzionale (che sembra prevalere sulla giurisprudenza) può comportare disparità ingiustificate di trattamento potendo condurre ad incriminare modeste evasioni e a mandare esenti da pena evasioni scusabili.

Numerose risultano le decisioni dei giudici di merito e da ultimo, alcuni, della suprema Corte (Cass. 12 febbraio-4 marzo 1988, ord. n. 374/1) che hanno ritenuto non manifestamente infondata la presunta questione di incostituzionalità sia in riferimento alla norma dell'art. 25 che a quella dell'art. 3 della Costituzione.

Ritiene pertanto questo tribunale che la sollevata eccezione non sia manifestamente infondata e che essa sia rilevante per il presente giudizio, giacché a seconda della interpretazione che venga data della norma incriminatrice, risulterà sussistere o meno il reato ascritto all'imputato Campeggi Carlo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'attuazione in misura rilevante dal risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Savona, addì 21 novembre 1988

(Seguono le firme)

89C0046

N. 27

Ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1989) dalla Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Morati Antonio contro il Ministero della difesa

Pensioni civili e militari - Diritto a pensione dei sottufficiali dell'Esercito cessati dal servizio per perdita del grado o in seguito a condanna penale subordinato al compimento di venti anni di servizio - Mancata previsione, per il periodo anteriore al d.P.R. n. 1092/1973 (che ha parificato la posizione di tutti i dipendenti cessati dal servizio per perdita del grado, elevando per tutti a 20 anni l'anzianità minima per il diritto a pensione), della maturazione del diritto a pensione dopo quindici anni di servizio come per gli ufficiali ed i sottufficiali riformati - Richiamo a sentenze della Corte nn. 144/1981, 255/1982, 236/1985 e 154/1987.

(R.D. 16 ottobre 1919, n. 1986, art. 23, in relazione al r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, art. 12).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi prodotti dal sig. Antonio Morati, nato il 24 ottobre 1920 a Nocera Superiore (Salerno), ivi domiciliato, via L. Petrosino n. 41, per il secondo ricorso, ed elettivamente in Roma, via Orazio n. 3, presso il difensore, avv. Luciano Jaconis, per il primo ricorso, contro i decreti 11 marzo 1968, n. 371, e 24 giugno 1968, n. 2065, entrambi dal Ministero della difesa;

Premesso che il sig. Antonio Morati, già brigadiere dei carabinieri, cessato dal servizio il 16 dicembre 1961 per perdita del grado in seguito a condanna penale, ha impugnato i suindicati decreti ministeriali, con il primo dei quali gli è stata negata la pensione di riposo perché, con la valutazione pensionistica per la metà del periodo trascorso in sospensione dall'impiego (art. 23, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, disciplinante lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), il suo servizio complessivo valutabile ammontava ad anni 18 e mesi 8, inferiore al minimo di anni 19, mesi 6 e giorni uno, richiesto per aver diritto a pensione; e con il secondo dei quali decreti è stato conferito alla moglie di lui, signora Giuseppa Cialdini, a decorrere dal 17 dicembre 1961, l'alternativo trattamento pensionistico previsto dall'art. 186 del testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1985, n. 70; decreti censurati dal ricorrente con la considerazione che il provvedimento di sospensione non era mai stato portato a sua legale conoscenza e non aveva avuto effetti sul suo trattamento economico di attività, sicché neppure poteva dispiegare effetti sul trattamento di quiescenza; e con la considerazione che tali decreti si basavano su norme più volte dichiarate incostituzionali e comunque superate con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1966, n. 424;

Premesso altresì che con successivo decreto ministeriale 11 gennaio 1980, n. 4, non impugnato dall'interessato, in applicazione del nuovo testo unico sulle pensioni 29 dicembre 1973, n. 1092, viste la già citata legge 8 giugno 1966, n. 424, e la sentenza (15 giugno) 3 luglio 1967, n. 78, della Corte costituzionale, è stata conferita al Morati la pensione di riposo dal 1° agosto 1966, verso contemporanea revoca di quella già conferita alla moglie;

Visto l'atto conclusionale del procuratore generale, notificato il 6 agosto 1987 al domicilio eletto presso il difensore avv. Luciano Jaconis ed il 14 settembre 1987 al domicilio reale del ricorrente e confermato oralmente dal pubblico ministero all'udienza odierna, nella quale il difensore non è comparso; atto con il quale, rilevato dai documenti di causa, ed in particolare dal foglio matricolare del Morati, che questi venne effettivamente sospeso precauzionalmente dall'impiego, in quanto sottoposto a procedimento penale, ai sensi dell'art. 20 della già menzionata legge sullo stato dei sottufficiali, dal 25 agosto 1954 alla data di cessazione dal servizio per perdita del grado, il procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi per il periodo precedente il 1° agosto 1966, data della concessione della pensione al Morati, per non censurabilità delle relative determinazioni dell'amministrazione; e la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per il periodo successivo;

Considerato che il presente giudizio verte non già sulla perdita del diritto a pensione per condanna penale, ai sensi dell'art. 183 del testo unico sulle pensioni n. 70/1895, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze 13 gennaio 1966, n. 3, e 3 luglio 1967, n. 78; ovvero ai sensi dell'art. 54, nn. 4 e 6, dello stesso testo unico, per non computabilità pensionistica del tempo trascorso in servizio in attesa di giudizio seguito da condanna penale o del servizio militare prestato prima della condanna che trasse con sé la degradazione, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la seconda delle testé citate sentenze della Corte costituzionale; bensì sul mancato conseguimento del diritto a pensione, per difetto dell'anzianità minima di servizio effettivo prescritta in anni 19, mesi 6 e giorni uno, in conseguenza della computabilità per la metà del periodo di sospensione precauzionale dall'impiego (e quindi dal servizio), ai sensi dell'art. 23, secondo comma, dello stato dei sottufficiali delle tre armi 31 luglio 1954, n. 599, riaffermata per i militari dall'art. 8, ultimo comma, del vigente testo unico sulle pensioni 29 dicembre 1973, n. 1092; questione cui sono estranee le citate sentenze nn. 3 e 78 della Corte costituzionale, nonché la legge 8 giugno 1966, n. 424, abrogativa, con effetto dal 1° agosto 1966, delle disposizioni di legge che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto a pensione;

Considerato peraltro che la Corte costituzionale, con le sentenze 30 giugno 1971, n. 144, 30 dicembre 1982, n. 255, 25 ottobre 1985, n. 236 e 13 maggio 1987, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 45, primo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 914 (testo unico delle disposizioni sull'ordinamento del corpo reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina); dell'art. 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri); dell'art. 32, quarto comma, della legge 13 aprile 1958, n. 460 (stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza); e dell'art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709 (stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri delle guardie di pubblica sicurezza), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nelle parti in cui tali disposizioni di legge non prevedono che i militari (di truppa, graduati e sottufficiali) cui esse si riferiscono, rimossi dal grado e cessati dal servizio per condanna penale, conseguano, come gli ufficiali, per l'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, il diritto a pensione con il compimento di quindici anni di servizio effettivo, anziché di venti;

Considerato che il principio costituzionale di eguaglianza, affermato in materia con le suindicate sentenze della Corte costituzionale, nei confronti di specifiche categorie di militari, non può non valere anche nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, categoria cui appartiene il ricorrente nella sua qualità di sottufficiale dell'Arma dei carabinieri;

che per tali sottufficiali, in quanto cessati dal servizio per rimozione dal grado o per condanna penale, la prescrizione di una anzianità di servizio effettivo di almeno 19 anni, 6 mesi ed un giorno discende dal disposto

dell'art. 23 del r.d. 16 ottobre 1919, n. 1986 (in tal senso citato infatti nella motivazione della già menzionata sentenza 1971, n. 144, della Corte costituzionale), in quanto, nel regolare lo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, non prevede, come invece per gli ufficiali l'art. 12 del r.d. n. 1626/1920 già detto, che la riduzione dell'anzianità di servizio da anni 20 ad anni 15, oltretreché per i sottufficiali riformati, sia prevista anche per i sottufficiali dispensati dal servizio d'autorità;

che la qui prospettata questione di legittimità costituzionale del ripetuto art. 23 del r.d. n. 1986/1919, è rilevante ai fini del presente giudizio, non solo perché il ricorrente, cessato dal servizio con una anzianità di anni 18 e mesi 8, in quanto già brigadiere dei carabinieri, rientra nella categoria dei sottufficiali dell'Esercito (sul punto specifico che qui rileva — anzianità di servizio richiesta per il conseguimento della pensione da parte dei sottufficiali cessati dal servizio per perdita del grado a seguito di condanna penale — nulla dispone la già citata legge 31 luglio 1954, n. 599, subentrata al summenzionato r.d. 16 ottobre 1919, n. 1986, nel regolare lo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, oltretreché della Marina e dell'Aeronautica); ma anche perché egli è cessato dal servizio in data 16 dicembre 1961, prima cioè dell'entrata in vigore del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il cui art. 52 ha parificato la posizione di tutti i dipendenti cessati dal servizio per perdita del grado, elevandone indiscriminatamente, l'anzianità minima per la pensione ad anni 20; sicché egli, indipendentemente dai successivi art. 254, abrogativo delle vecchie norme, e art. 256, estensivo dell'applicabilità delle more di casi in corso di trattazione, ove la norma qui in discussione fosse riconosciuta incostituzionale, nel senso che si è precisato, risulterebbe titolare, sin dalla cessazione dal servizio, di un intangibile diritto pensionistico acquisito, secondo quanto riconosciuto con la citata sentenza n. 236/1985 della Corte costituzionale;

Per quanto esposto questa sezione ritiene di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del r.d. 16 ottobre 1919, n. 1986, regolante lo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, nella parte in cui impedisce che i sottufficiali dell'Esercito, cessati dal servizio per perdita del grado o, comunque, in seguito a condanna penale, conseguano il diritto alla pensione normale con il compimento di anni quindici di servizio;

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospesa ogni pronuncia sul merito e sulle spese del presente giudizio pensionistico, promosso dal sig. Antonio Morati; dispone che gli atti relativi siano trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata al ricorrente, al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

In Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 1987.

Il presidente ff.: (firma illeggibile)

89C0047

N. 28

*Ordinanza emessa il 15 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1989)
dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Mastrangeli Antonia*

Pensionari civili e militari - Diritto a pensione di reversibilità per le vedove di mutilati o invalidi di guerra deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità - Condizione del mantenimento dello stato vedovile - Mancata previsione dell'eliminazione di detta condizione come per le pensioni indirette delle vedove di guerra per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 84/1975 - Ingiustificata disparità di trattamento delle due categorie di pensioni, attese le identiche finalità risarcitorie.

(D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 882412 del registro di segreteria, proposto da Mastrangeli Antonia nata a Vignanello il 5 febbraio 1920, avverso la determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra n. 2698780 del 26 novembre 1983.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 31 maggio 1988, il relatore nella persona del referendario Vincenza Romeo, il difensore della ricorrente avv. Antonio Carriero ed il p.m. nella persona del v.p.g. Raffaele Valenti.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

PREMESSO IN FATTO

che con l'impugnata determinazione il direttore generale delle pensioni di guerra ha respinto l'istanza presentata in data 12 marzo 1981 dalla signora Mastrangeli Antonia nata il 5 febbraio 1920, intesa ad ottenere il ripristino del trattamento economico di reversibilità ordinaria, quale vedova risposata di Pacelli Angelo, deceduto il 16 maggio 1966;

che il diniego è stato motivato dalla circostanza che la sentenza della Corte costituzionale n. 184/1975 è inoperante nei suoi riguardi, poiché la richiedente era in godimento di pensione di reversibilità ordinaria ai sensi dell'art. 59 della legge n. 313/1968 e non già di pensione diretta di guerra;

che con il relativo ricorso l'interessata ha rilevato:

- 1) di avere contratto il nuovo matrimonio il 26 settembre 1976;
- 2) di percepire un reddito lordo attuale (1975) annuo di L. 3.640.000;
- 3) di avere ottenuto la dichiarazione di separazione personale dei coniugi, dal tribunale civile di Viterbo (11 dicembre 1980) che ha respinto anche la domanda di concessione di un assegno alimentare a carico del secondo marito;

e pertanto, ha chiesto il ripristino della concessione della pensione di reversibilità con riferimento alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 47, primo comma, della legge 18 marzo 1988, n. 313, nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perda la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile all'imposta complementare.

Dall'esame degli atti risulta:

con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra n. 3424212 - Z del 9 dicembre 1975 è stato concesso a Pacelli Angelo, militare in congedo, e per esso agli eredi, il rateo di pensione di ottava categoria tabella A per otite media purulenta cronica destra con v.c. = m. 2 dal 1° ottobre 1965, primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza pensionistica (14 settembre 1965) fino al 15 maggio 1966, e non oltre, perché deceduto;

con determinazione n. 1295285 - Z del 9 dicembre 1975, è stata concessa alla di lui vedova Mastrangeli Antonia, in seguito ad istanza del 7 aprile 1973, la pensione di reversibilità ordinaria dal 17 maggio 1966 (essendo Antonio Pacelli deceduto per causa — neoplasia cerebrale — diversa da quella per la quale era pensionato - parere c.m.s. del 24 maggio 1975) ed alla condizione «finché vedova di Pacelli Angelo».

Essendo la Mastrangeli passata a nuove nozze il 12 settembre 1976 con tale Loppi Oscar, l'Amministrazione del tesoro ha sospeso la pensione, il cui ripristino le è stato negato con la determinazione ora impugnata e con la motivazione in epigrafe.

Intanto il tribunale civile di Viterbo, sezione seconda, con sentenza n. 2 in data 11 dicembre 1980 passata in giudicato con sentenza della corte di appello di Roma, prima sezione civile, il 26 aprile 1982 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità alla Mastrangeli ed ha respinto la domanda di assegno mensile a carico del Loppi con condanna della Mastrangeli medesima al pagamento dei due terzi delle spese.

Il procuratore generale, nell'atto conclusionale scritto in data 20 novembre 1986, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 184/1975, considerato che la medesima riguarda esclusivamente l'art. 59, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e il corrispondente art. 47, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, relativi alla sola pensione indiretta di guerra e non anche alla pensione di reversibilità regolata dal diverso art. 69 della ripetuta legge n. 648/1950, ha chiesto il rigetto del gravame.

In data 19 maggio 1988 è stata depositata una breve memoria nella quale si chiede in via principale, l'estensione della sentenza della Corte costituzionale n. 84/1975 al caso in esame, giacché se la norma che stabilisce la perdita della pensione di guerra per la vedova di guerra (pensione indiretta) che passi ad altre nozze è illegittima, altrettanto viziata appare per la vedova di invalidi di guerra (pensione di reversibilità ordinaria), tanto più se si tiene presente che la pensione è stata riconosciuta perfino alle «promesse spose», quindi, si insiste per l'accoglimento del ricorso con il ripristino della pensione dal di della domanda, con gli interessi legali, e, in via subordinata, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, per contrasto o violazione dell'art. 3 della stessa Carta costituzionale, perché due norme prevedono un diverso trattamento tra la vedova di guerra e la vedova dell'invalido di guerra.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Antonio Carriero, procuratore speciale e difensore della parte, si è riportato alla citata memoria ed ha insistito e concluso per l'accoglimento del ricorso e, in via degradata, per la remissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il rappresentante il pubblico ministero; a sua volta, ha opposto la non estensibilità della sentenza n. 184/1975 della Corte costituzionale, occorrendo una pronuncia *ad hoc* al caso in esame, che riguarda una categoria diversa e, non opponendosi alla richiesta subordinata della difesa, ha quindi concluso per la non manifesta infondatezza della sollevata questione e quindi per la sospensione del presente giudizio con il rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

RILEVATO IN DIRITTO

In via preliminare la sezione ritiene di dover affrontare la questione della sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del testo unico 23 dicembre 1978, n. 915, in cui si dispone che la vedova dei mutilati o invalidi di guerra per infermità ascrivibili dalla seconda all'ottava categoria tabella A, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, nel caso contraggano nuove nozze, persona — *sic et simpliciter* — il trattamento economico indicato nella tabella N, per asserito contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale in quanto violerebbero il principio di uguaglianza (tra vedove) sancito dalla Carta stessa.

Al riguardo, rilevato che le sentenze costituzionali non sono suscettibili di estensione o interpretazione analogica, neppure quando ricorre l'*eadem ratio*, in quanto dichiarano la illegittimità di precise norme di legge o di atto avente forza di legge, espressamente indicate dalla sentenza stessa; il collegio osserva quanto segue: non c'è dubbio che la dedotta questione sia rilevante al fine di decidere, perché dall'eventuale declaratoria di illegittimità del citato art. 51, ultimo comma, del t.u. n. 915/1978, deriverebbe l'accoglimento del ricorso, con il ripristino della pensione di reversibilità ordinaria, giacché non sarebbe più ostativo il nuovo vincolo matrimoniale e neppure il limite di reddito dell'altro coniuge separato, senza onere di assegno alimentare.

Né la questione, ad avviso del collegio, appare manifestamente infondata.

Invero, ricordato che «la pensione, assegno od indennità di guerra, costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazione dell'integrità fisica o la perdita di un congiunto» (art. 1 del t.u. 23 dicembre 1978, n. 915); che con le norme emanate in materia di pensioni di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità, ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi (art. 119 della legge 18 marzo 1968, n. 313), la sezione osserva che il trattamento economico di guerra viene conservato alle vedove di guerra o assimilate, in caso di passaggio a nuove nozze, purché il secondo coniuge non fruisca di un reddito superiore al minimo imponibile (art. 42 e 70 del t.u. n. 915/1978).

Ora sembra a questa Corte, attesa la natura risarcitoria ed alimentare dell'assegno pensionistico di guerra, non giustificato che la vedova dell'invalido deceduto per causa diversa da quella di guerra, debba perdere, *tout court, sic et simpliciter*, il trattamento economico, per il solo fatto che contragga nuovo matrimonio, senza aver riguardo alle condizioni economiche dell'altro coniuge: art. 51, ultimo comma, del citato t.u.

D'altra parte, pur potendosi ipotizzare una diversa configurazione tra la vedova che ha perduto il marito per causa bellica e la vedova che lo ha perduto per fatti estranei alla guerra, tuttavia la Corte ritiene che possano sussistere argomentazioni in contrario che avversino la persistenza del nostro ordinamento di norme che differenziano i trattamenti riservati alle vedove stesse, con riferimento alla summenzionata natura risarcitoria dei due trattamenti.

Del resto, se al coniuge titolare della pensione di reversibilità, è consentito di conservare, anche dopo il decesso di quest'ultimo, il trattamento pensionistico medesimo, sia pure in diversa misura — il che dimostra la volontà del legislatore di perpetuare nel tempo, anche oltre il decesso dell'originario destinatario, la corresponsione dell'indennizzo — non appare comprensibile il motivo per cui, solo perché contragga nuovo vincolo matrimoniale e prescindendo da valutazioni reddituali, come invece operato nel caso previsto dall'art. 42 del t.u. citato — la vedova (o il vedovo) che passa, come detto, a nuove nozze non possa continuare a fruire di quelle provvidenze, che prima le erano riconosciute.

Tale disparità di trattamento tra le due categorie di vedove (di guerra o assimilate da una parte, o di invalidi di guerra dall'altra), non appare logica né giustificata sul piano morale, giuridico e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione), onde la norma in questione — art. 51, ultimo comma, del t.u. n. 915/1978 — appare di dubbia o quanto meno di sospetta legittimità costituzionale.

Conseguentemente, ritenuta la non manifesta infondatezza della menzionata questione di legittimità costituzionale, e, considerata altresì la indiscutibile rilevanza in concreto della questione stessa ai fini della decisione del processo, ritiene la Corte di dovere, per tali ragioni, investire della risoluzione della questione la Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512, ultimo comma, del t.u. 23 dicembre 1978, n. 915, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria di questa sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al procuratore generale di questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 1988.

Il presidente f.f.: (firma illeggibile)

89C0048

N. 29

Ordinanza emessa il 2 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 gennaio 1989) dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova Spezia contro l'ufficio del registro di Sarzana

Imposta in genere - Invim - Tardiva dichiarazione - Soprattassa - Ammontare identico a quello previsto per l'omessa dichiarazione - Inosservanza, in decreto legislativo, del principio, fissato nella legge di delega, della «migliore commisurazione» della sanzione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma).

(Cost., art. 76, in relaz. all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825).

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia promossa dalla Società Nuova Spezia S.r.l. contro l'ufficio del registro di Sarzana;

RITENUTO IN FATTO

Con avviso di liquidazione notificato in data 18 marzo 1983 l'ufficio del registro di Sarzana applicava alla società attuale ricorrente, oltre all'imposta Invim decennale di L. 2.096.100, la soprattassa di pari importo per tardiva dichiarazione, sul presupposto che la dichiarazione, trasmessa all'ufficio a mezzo del servizio postale, pur essendo stata spedita nei termini, era pervenuta a quest'ultimo con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine.

Ricorreva il contribuente avverso l'avviso di liquidazione limitatamente all'applicazione della soprattassa, sostenendo la tesi della tempestività della propria dichiarazione, ma la commissione di primo grado, con decisione in data 30 aprile 1985, rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società, eccependo la legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 64, nella parte in cui non consente la riduzione della soprattassa per il caso di ritardata dichiarazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione appare fondata. Si premette che il primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 643/1972 prevede una perfetta equiparazione ai fini dell'applicazione della soprattassa per il caso dell'omissione e per quello del semplice ritardo nella presentazione della dichiarazione, nel mentre all'ultimo comma del predetto articolo pone un temperamento al rigore, veramente assai discutibile sotto il profilo dell'opportunità, di tale equiparazione, prevedendo la possibilità di una graduazione della sanzione in relazione all'effettiva gravità della stessa (altro è omettere una dichiarazione, altro è ritardarla di un giorno!).

In realtà l'esistenza di un meccanismo di commisurazione tra effettiva entità obiettiva e soggettiva della violazione ed entità della sanzione deve ritenersi doverosa per il legislatore delegato, in presenza di una norma positiva della legge di delegazione (legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 2) che prescrive espressamente che nelle disposizioni da emanare

in materia di sanzioni doveva essere stabilita «da migliore commisurazione di esse» all'effettiva entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni. In realtà però il meccanismo di commisurazione previsto dall'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. n. 643/1972 è puramente teorico, visto che si fa riferimento alle riduzioni in materia di soprattasse previste per le imposte di registro, quando invece la normativa per tale imposta prevede riduzioni solamente in materia di pene pecuniarie e non anche di soprattasse.

E poiché la presente controversia non può essere definita senza fare applicazione della norma in questione, di cui si sospetta fondatamente la conformità alla legge di delegazione e quindi all'art. 76 della Costituzione, non resta che sollevare la relativa questione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in La Spezia, il 2 marzo 1988

Il presidente: PUTIGNANO

89C0049

N. 30

Ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Agostini Loria e I.N.P.S.

Previdenza ed assistenza - Pensione I.N.P.S. - Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Esclusione del diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità nei confronti dei titolari di pensione di invalidità a carico della stessa gestione, in caso di superamento, per effetto del cumulo, del trattamento minimo - Ingiustificata violazione del principio di uguaglianza - Richiamo a sentenze della Corte costituzionale nn. 314/1985 e 184/1988.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sono presenti i procuratori delle parti i quali insistono nelle rispettive istanze, eccezioni e difese;

Il pretore, rilevato che la ricorrente, titolare di pensione categoria IR a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, integrata al trattamento minimo, chiede il riconoscimento del diritto all'integrazione anche in ordine all'altra pensione di cui fruisce, categoria SR a carico della stessa gestione; rilevato che la domanda non è allo stato della legislazione accoglibile, non essendo la invocata sentenza della Corte costituzionale n. 314/1985 applicabile alla fattispecie in esame, che è regolata dall'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri);

che tale norma esclude l'integrazione al minimo per coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della gestione speciale degli artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo;

che la norma citata è stata già dichiarata illegittima nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titoli di pensione diretta dello Stato, allorché per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo (Corte costituzionale, sentenza n. 102/1982), nonché nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata

dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. o della regione siciliana, qualora, per effetto del cumulo, venga superato il suddetto minimo (Corte costituzionale, sentenza n. 184, del 10-18 febbraio 1988);

Ritenuto che le medesime argomentazioni poste a base delle ricordate decisioni sussistono anche nella fattispecie in esame, apparendo irragionevole limitare per gli ex coltivatori diretti ed equiparati, fino al 1° ottobre 1983 (data di decorrenza della nuova disciplina sul cumulo dettata dall'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638), il diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità quando, per effetto del cumulo con la pensione di invalidità fruita a carico dello stesso fondo, sia superato il trattamento minimo;

Ritenuto pertanto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, atteso che dalla decisione su di essa dipenderà la sorte della richiesta di integrazione fino al 30 settembre 1983 (mentre dal 1° ottobre 1983 la fattispecie è regolata dall'art. 6, 3° comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito con la legge n. 638/1983);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata al fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per chi sia già titolare di pensione di invalidità a carico della stessa gestione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

(Seguono le firme)

89C0050

N. 31

Ordinanza emessa il 27 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 gennaio 1989) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione contro Vizzone Antonio ed altri

Istruzione universitaria - Giudizi di idoneità per professore associato - Mancata inclusione, tra i soggetti ammessi a detti giudizi, dei titolari di contratto, di cui all'art. 5 del d.-l. n. 380/1973, che entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica - Ingiustificata diversità di trattamento, a parità di attività scientifica e didattica esercitata, rispetto ai medici interni, ammessi ai predetti giudizi di idoneità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Università degli studi di Roma, in persona rispettivamente del Ministro e del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, contro Vizzone Antonio, Moschini Lidia, Calugi Alberto, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Colarizi, presso il cui studio in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18, sono elettivamente domiciliati, con l'intervento di Afeltra Antonella, Ambrosini Maria, Amorosio Antonio, Bianchini Gabriella, Camagna Antonio, Caretta Quintilio, Delle Fave Gianfranco, D'Erasmo Emilio, Di Mario Umberto, Ferranti Edoardo, Fiorito Silvana, Gambardella Sergio, La Torre Filippo, Lauri Domenico, Meco Giuseppe, Meloni Fortunato, Pellegrini Francesco, Spagna Gaetano, Toscano Vincenzo, Vernia Piero, Volpino Patrizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Salberini, presso il cui studio in Roma, via Dardanelli n. 37, sono elettivamente domiciliati; di Borgia Maria Clotilde e Borgia Cesare Domenico, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Gagliani Caputo, presso il cui studio in Roma, via Dardanelli n. 37, sono elettivamente domiciliati; per l'annullamento della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, n. 461 del 27 febbraio 1987;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vizzone Antonio, Moschini Lidia e Calugi Alberto;

Visti gli atti di intervento;

Vista la memoria prodotta dagli appellati a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 27 maggio 1988 la relazione del consigliere Pajno e uditi, altresì, l'avv. Colarizi per gli appellati e l'avv. Napolitano (per delega dell'avv. Gagliani Caputo e Salberini) per gli interventori;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

I professori Antonio Vizzone, Lidia Moschini, Alberto Calugi, prestano servizio presso la facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Umberto I di Roma, hanno tutti il titolo di liberi docenti ed hanno conseguito, per pubblico concorso, la qualifica di contrattisti, svolgendo compiti di carattere scientifico, didattico, assistenziale.

I medesimi hanno, altresì, conseguito la qualifica di ricercatori confermati con decorrenza 1° agosto 1980 in base alla disciplina di inquadramento prevista dalla legislazione di riforma universitaria.

Avendo il Ministero della pubblica istruzione bandito la seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, i predetti docenti avanzavano domanda di partecipazione. Con decreti del 29 dicembre 1983, dell'11 gennaio 1984 e del 31 gennaio 1984 il Ministero della pubblica istruzione disponeva la esclusione dei medesimi dai cennati giudizi, ritenendoli privi dei requisiti all'uopo necessari. Osservava, in particolare, il Ministero che l'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 non contemplava i ricercatori universitari tra il personale avente titolo, previo giudizio di idoneità, all'inquadramento nella fascia di professori associati, e che, d'altra parte, l'elencazione ivi contenuta doveva essere ritenuta tassativa.

Gli interessati impugnavano allora, in sede giurisdizionale, i predetti decreti di esclusione, lamentando la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 e dell'art. 5 della legge n. 28/1980, e denunciando altresì la disparità di trattamento, ai fini dell'accesso alla fascia dei professori associati, tra la propria posizione e quella dei titolari di incarico di insegnamento, e dei tecnici laureati, tutti ammessi ai giudizi di idoneità pur essendo in possesso di titoli di valenza universitaria pari o addirittura inferiore.

Nelle more della decisione dei ricorsi, la Corte costituzionale, con sentenza n. 89 del 14 aprile 1986, dichiarava l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, avessero svolto un triennio di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni adite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

Il t.a.r. del Lazio esaminava, allora, la posizione dei ricorrenti alla luce della decisione della Corte costituzionale, riconoscendo che tali posizioni apparivano riconducibili alle categorie dei soggetti destinatari delle disposizioni contenute negli artt. 5, terzo comma, della legge n. 28/1980, e 50, del d.P.R. n. 382/1980.

In particolare il tribunale, con decisione n. 461/1987, dopo aver ricordato i principi affermati dalla Corte costituzionale, ravvisava «la sussistenza, in capo ai ricorrenti, della posizione funzionale di assistenti (o aiuti) nell'ambito di strutture cliniche universitarie», conseguita «se non per effetto, certamente a seguito di procedure selettive pubbliche e concorsuali», tra cui quelle previste dall'art. 5 del d.-l. n. 580/1973; procedure, queste, che avevano determinato l'ingresso dei ricorrenti nell'ambito universitario «con quelle garanzie di scelta imparziale ed obiettiva che la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la citata decisione n. 89/1986».

La pronuncia di primo grado è stata, adesso impugnata dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Università degli studi di Roma, che hanno rilevato come erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto di poter inquadrate il caso sottoposto al loro esame nell'ambito dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella predetta decisione. La dichiarazione di incostituzionalità sarebbe, infatti, strettamente limitata alla mancata previsione, tra gli aventi titolo, della figura del medico interno che abbia acquisito, in base a pubblico concorso, la qualifica di assistente ed aiuto finalizzata anche all'esercizio di attività didattica e scientifica, sicché si sarebbe trattato di una fattispecie assai caratterizzata, insultando la qualifica dei soggetti interessati assimilabile, secondo la stessa Corte, a quella di assistente individuata dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Non qualsiasi attività didattica e scientifica potrebbe, pertanto, esser presa in considerazione al fine di poter dichiarare il diritto dei medesimi a partecipare anche al giudizio di idoneità a professore associato, ma soltanto quell'attività al cui esercizio fosse stato formalmente predisposto il pubblico concorso con il conferimento della qualifica di aiuto o di assistente.

La decisione della Corte sarebbe, peraltro, in linea con la volontà del legislatore di mantenere distinte le condizioni soggettive degli aventi titolo a partecipare ai giudizi di idoneità per ricercatore e per associato.

La posizione degli interessati sarebbe, peraltro sostanzialmente e formalmente diversa da quelle prese in esame dalla Corte costituzionale. La ricorrente Lidia Falcetti Moschini avrebbe, infatti, svolto attività di insegnamento presso la scuola di specializzazione in puericultura della facoltà di medicina e chirurgia negli anni accademici 1977-80 solo quale libero docente e non con la qualifica di aiuto o assistente conferita per pubblico concorso. La legge n. 213/1971 non conferirebbe alcuna strutturazione organica, ma prevederebbe la corresponsione di una indennità al personale medico universitario che svolge attività assistenziale nelle cliniche universitarie convenzionate. La qualifica di aiuto della medesima ricorrente non potrebbe, poi, essere utilmente valutata, sia perchè conseguita solo nel 1981 e non nel triennio 1977-80, sia perchè non ottenuta per pubblico concorso, ma deliberata (annualmente) dal rettore ai sensi dell'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980.

Analoghe considerazioni sarebbero, infine, per gli altri interessati (i professori Vizzone e Calugi), che avrebbero preso parte a procedure concorsuali selettive diverse da quelle indicate dalla Corte costituzionale.

Sulla scorta di tali considerazioni il Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» hanno chiesto la riforma della decisione impugnata.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali con memoria tempestivamente depositata hanno, a lungo, contestato il fondamento del gravame. Ad avviso degli appellati, infatti, i medici interni sarebbero stati assunti per esigenze assistenziali, sicchè l'affidamento ai medesimi dello svolgimento di attività didattica e scientifica sarebbe stato un accadimento soltanto eventuale, come si sarebbe già verificato per i medici laureati; e non a caso la Corte costituzionale, per pervenire alla pronuncia di incostituzionalità, si sarebbe basata sul rapporto tra la posizione dei medici interni e quella dei tecnici laureati.

Non vi sarebbero, peraltro, sostanziali differenze fra le posizioni dei medici interni presi in considerazione dalla sentenza della Corte costituzionale, e quella degli appellati. Questi ultimi, infatti, avrebbero superato procedure concorsuali tese all'accertamento delle capacità didattiche e scientifiche, ed avrebbero acquisito, in ragione della qualifica e dell'esperienza maturata, una posizione equiparata a quella degli assistenti ospedalieri (art. 5 del d.-l. n. 580/1973). Gli stessi, peraltro, sarebbero in possesso di titoli ulteriori e posizioni, sia rispetto alla categoria di riferimento dei tecnici laureati, sia rispetto alla generalità dei medici interni.

Gli appellanti hanno ribadito peraltro, in subordine, e per l'ipotesi che non vengano condivise le ragioni espresse dal primo giudice, la eccezione di illegittimità costituzionale, già formulata in primo grado, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 5 della legge n. 28/1980 e dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980.

Nel giudizio di appello sono altresì intervenuti, con atti depositati il 5 febbraio 1988 ed il 3 marzo 1988, i soggetti indicati in epigrafe. Questi ultimi, tutti in possesso della qualifica di ricercatore e già in servizio, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 28/1980 come assegnisti o contrattisti, fanno presente di aver impugnato dinanzi al t.a.r. del Lazio il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza con cui hanno a suo tempo richiesto al Ministero della pubblica istruzione, di bandire la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, o di riaprire i termini della seconda, ritenendo di aver diritto a partecipare a tali giudizi ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 ed in virtù della pronuncia n. 81/1976 della Corte costituzionale. Gli stessi, essendo venuti a conoscenza dell'appello proposto dall'amministrazione avverso la decisione della prima sezione del t.a.r. del Lazio n. 461/1987, sono intervenuti *ad opponendum* nel relativo giudizio, avendo interesse alla conservazione di tale pronuncia.

In particolare gli intervenitori hanno fatto presente che, dall'applicazione dei criteri enunciati dalla Corte costituzionale con la decisione n. 89/1986 dovrebbe discendere il diritto di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della legge di riforma universitaria rivestivano la qualifica di contrattisti o assegnisti, di prendere parte ai giudizi di idoneità a professore associato, ed hanno comunque dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ottavo capoverso, della legge n. 28/1980, e 58, lettere a) e b), del d.P.R. n. 382/1980, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto escludono «a priori» le categorie ivi contemplate dai giudizi di idoneità a professore associato, in ragione delle qualifiche formali attribuite agli interessati, e senza alcun riferimento al contenuto sostanziale di competenza professionale richiesta dalle funzioni da espletare, sulla base della pregressa esperienza didattica.

Gli intervenitori hanno, pertanto, chiesto — previa, ove occorra, rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il rigo dell'appello.

DIRITTO

1. — Va preliminarmente ricordato che il t.a.r. ha ritenuto illegittimi gli impugnati provvedimenti di esclusione degli odierni appellati dalla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato sul presupposto che ai medesimi fossero specificamente e puntualmente applicabili i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 89/1986, ed in particolare che gli interessati rientrassero «nella categoria dei medici interni universitari beneficiari — secondo le indicazioni contenute nella ripetuta decisione della Corte costituzionale n. 89/1976 — della disposizione normativa inserita, per effetto della stessa decisione, nel testo degli artt. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980 n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382».

Tale esito è appunto contestato dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Università degli studi di Roma «La Sapienza», i quali, deducono che erroneamente il caso sarebbe stato ricondotto ai principi affermati dalla Corte costituzionale, ed inquadrato nella fattispecie da questa esaminata; fattispecie questa, fortemente caratterizzata.

Deriva da ciò, da una parte, che il *thema decidendi* posto dalla controversia consiste nello stabilire se la posizione degli appellanti sia riconducibile alla qualifica — aiuti ed assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che entro l'anno accademico abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà — la cui esclusione dal novero di quelle che legittimano la partecipazione ai giudizi di idoneità a professore associato e stata ritenuta costituzionalmente illegittima della Corte; e, dall'altra, che il tribunale ha sostanzialmente ritenuto che tutti e tre i ricorrenti hanno a suo tempo superato le procedure selettive per il conseguimento dei contratti di addestramento didattico e scientifico previsti dall'art. 5 del d.-l. n. 580/1973. Nell'affermare la sussistenza della posizione funzionale di assistente (o aiuto) per tutti e tre i ricorrenti, il tribunale ha, infatti, osservato che essa è stata conseguita «se non per effetto, certamente a seguito di procedure selettive pubbliche e concorsuali (tra cui devono annoverarsi anche quelle previste dall'art. 5 del d.-l. n. 580/1973 per i contratti quadriennali istituiti dalla stessa norma) che ne hanno determinato l'ingresso nell'ambito delle università. Si tratta di una circostanza decisiva nell'ottica della decisione impugnata (costituendo il conseguimento, a seguito di «concorso», della posizione funzionale di assistente o di aiuto requisito indispensabile ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità per professore associato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale) e che, pur risultando documentalmente soltanto per i professori Vizzone e Calugi (nelle certificazioni concernenti la prof. Moschini non si fa cenno del conseguimento di contratti di formazione didattica e scientifica) è espressamente affermata dagli interessati (si veda il motivo 2.3 del ricorso di primo grado e le memorie depositate sia nella precorsa fase del giudizio che in quella presente), e sostanzialmente non contestata dall'amministrazione, sicché può ritenersi che la ricorrenza di tale presupposto sia pacifica per tutti e tre gli odierni appellati.

2. — Tanto precisato in ordine ai presupposti di fatto della controversia, il collegio osserva che non può essere condiviso l'avviso espresso dal primo giudice, secondo cui la posizione degli appellati sarebbe riconducibile a quella presa in considerazione dalla Corte costituzionale con la decisione n. 89/1986.

L'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ha previsto — come già l'art. 5 della legge di delegazione n. 28/1980 — in sede di prima applicazione del decreto, l'inquadramento a domanda, e previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati, di una serie di categorie di personale, tra cui anche quelle, per quanto in questa sede rileva, dei tecnici laureati, degli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, dei curatori degli orti botanici, dei conservatori dei musei, in servizio all'atto della entrata in vigore del decreto, inquadrate nei rispettivi ruoli, «che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime». Si tratta di una disposizione contenente chiaramente una elencazione di categorie a carattere tassativo — come è stato ribadito, da ultimo, dallo stesso legislatore con l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, — e che, peraltro, è stato ritenuto dalla Corte costituzionale illegittima, (unitamente all'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge n. 28/1980), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non contempla tra le qualifiche da ammettere ai cennati giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso che, entro l'anno accademico 1978-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base agli atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

A tale esito la Corte costituzionale è, d'altra parte, pervenuta, dopo aver ricordato la propria precedente pronuncia sui medici interni, osservando che la *ratio* della estensione ai tecnici laureati del beneficio dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato, consistente nell'avvenuto svolgimento, da parte dei medesimi di attività scientifica e didattica, assistita da specifici requisiti di verificabilità, anche se di fatto ed al di fuori della qualifica e dei

compiti istituzionali, descritti dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255, ricorreva «e con puntuale legittimazione, nei confronti dei medici interni dei policlinici e delle cliniche universitarie, i quali avessero conseguito la qualifica di assistente (o di aiuto) per pubblico concorso», e fossero in possesso dei requisiti didattici e scientifici richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità. La stessa Corte ha, pertanto rilevato che le carenze normative ed amministrative del settore, e le disfunzioni dell'apparato diedero luogo anche a gravi deficienze di personale medico che, unitamente ad altre carenze di disfunzione del sistema, indussero le autorità accademiche «a misure organizzative e funzionali di emergenza», da un parte «sviando i tecnici laureati verso attività ad essi non proprie» (e cioè verso lo svolgimento di attività didattica e scientifica) e dall'altra «delineando la figura del medico interno», il cui connotato qualificante è costituito dall'«attitudine ad esplicare, attività scientifica e didattica proprio in base alla qualifica di aiuto ed assistente conseguita per pubblico concorso».

Sulla scorta della identità della esigenza che ha portato allo «sviamento» della figura del tecnico laureato ed al delinarsi di quella del «medico interno», la Corte ha pertanto rilevato che in presenza del superamento del concorso e del triennio di svolgimento di attività didattica e scientifica, appare priva di giustificazione l'esclusione dal giudizio di idoneità dei medici interni.

3. — Alla luce delle cennate argomentazioni, appare evidente che la Corte costituzionale ha delineato, con una pronuncia di carattere additivo, una ulteriore categoria di soggetti aventi titolo all'ammissione ai giudizi di idoneità per professore associato, costituita appunto da quei medici interni che, assunti per pubblico concorso, abbiano esplicito, proprio in base a tale assunzione, entro l'anno accademico 1978-79, attività didattica e scientifica per un triennio. La necessità del pubblico concorso ai fini dell'acquisto della qualità di medico interno sta a garanzia delle esigenze di imparzialità e buon andamento proprie dell'Amministrazione; mentre appare evidente, secondo la stessa prospettazione della Corte, che la prestazione dell'attività didattica e scientifica deve costituire la diretta conseguenza e la naturale esplicitazione dell'acquisto della qualità di medico interno.

Il connotato qualificante di tale figura è infatti costituito, secondo le stesse indicazioni della Corte, dall'attitudine ad esplicare attività scientifica e didattica «proprio in base alla qualifica di aiuto o assistente, conseguita per pubblico concorso».

Si tratta, peraltro, di un esito del tutto logico, dal momento che quella delineata dalla Corte costituzionale costituisce pur sempre una categoria tipica e specifica, che non si sottrae a quel carattere di tassatività che contrassegna le previsioni e le elencazioni di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, espressamente dichiarata dal legislatore con la legge n. 705/1985 e puntualmente richiamata dalla stessa Corte costituzionale: tassatività, questa che non rende possibile l'applicazione analogica delle disposizioni che regolano l'accesso ai giudizi di idoneità a professore associato.

Appare, così, evidente come, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la posizione degli odierni appellati non sia riconducibile alla ipotesi tassativa delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 89/1986.

Essi, infatti, non hanno acquistato la qualifica di medico interno (aiuto o assistente) in base a pubblico concorso, ma hanno invece acquistato — come si è visto sopra — in forza del superamento delle relative procedure concorsuali, la qualità di titolari dei contratti di formazione didattica e scientifica, e cioè una qualifica che, oltre ad essere diversa da quella di medico interno, appare oggetto di una autonoma considerazione rispetto a quest'ultima, sia nella legislazione previgente alla riforma universitaria (art. 5 del d.-l. 1º ottobre 1973, n. 580), sia — ed è quel che più conta — nella stessa legislazione di riforma (artt. 5 e 7 della legge n. 28/1980; artt. 50 e 58 del d.P.R. n. 382/1980).

In realtà, infatti, il primo giudice, piuttosto che verificare se la fattispecie sottoposta al suo esame rientrasse, o meno, nella categoria di soggetti delineata dalla Corte costituzionale, ha proceduto alla estensione analogica, alla medesima fattispecie, dei principi delineati dalla Corte costituzionale a proposito dei medici interni.

Di ciò, peraltro, sembra esser consapevole lo stesso tribunale, avendo quest'ultimo, da un lato rilevato che gli interessati hanno conseguito la posizione funzionale di medici interni «se non per effetto, certamente a seguito di procedure selettive pubbliche e concorsuali», e dall'altro espressamente affermato il principio secondo cui «in mancanza di una specifica disciplina che imponesse per l'assunzione della figura del medico interno universitario il preventivo espletamento di un concorso tale ultimo requisito richiesto dalla sentenza n. 86/1986 della Corte costituzionale come elemento di purificazione alla posizione dei tecnici laureati, deve essere necessariamente ricercato in un qualsiasi momento del rapporto intercorso con le strutture universitarie, anche successivo alla prima assunzione».

In tal modo il t.a.r. ha, in realtà, allargato l'ambito della categoria delineata dalla Corte costituzionale (la cui tipicità era stata invece sottolineata) apparendo evidente che quest'ultima aveva limitato l'ammissione ai giudizi di idoneità per professore associato a quella specie, costituita dai medici interni, assunti per pubblico concorso sottolineando il collegamento genetico e funzionale tra quest'ultimo e l'attività scientifica e didattica svolta.

Si tratta di una operazione emereutica, vietata dal principio di tipicità ribadito dall'art. 9 della legge n. 905/1975, la cui impossibilità, era stata, peraltro, sottolineato con la sentenza n. 89/1986 dalla Corte costituzionale. Quest'ultima, infatti, nel richiamare la tassatività delle previsioni di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, ha espressamente segnalato l'impossibilità di ricorrere all'analogia e la necessità di esplicite dichiarazioni di incostituzionalità per sanare ingiustificate sperequazioni.

4. — I rilievi sopra esposti non sono peraltro sufficienti a determinare l'accoglimento dell'appello proposto dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Università degli studi di Roma «La Sapienza», apparendo, anche alla luce della affermazioni contenute nella cennata pronuncia della Corte n. 89/1986, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, e 50; n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneità per professore associato i titolari di contratti di cui all'art. 5 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

La questione appare, innanzi tutto, rilevante, dal momento che gli odierni appellati affidano sostanzialmente — anche secondo la prospettazione fatta propria dal giudice di primo grado e ribadita con l'atto di impugnazione — alla propria qualità di contrattisti (ed in particolare, al superamento delle relative procedure concorsuali pubbliche), oltre che al possesso dei necessari requisiti didattici e scientifici, la possibilità di accedere ai giudizi di idoneità a professore associato.

Non può, invece, strutturalmente acquistare rilievo la circostanza dell'avvenuto conseguimento della qualifica di ricercatore confermato da parte degli interessati, e ciò per diverse ragioni. In primo luogo, infatti, il possesso di tale qualifica (introdotta per la prima volta con la riforma universitaria), è frutto dell'applicazione della disciplina transitoria della legge n. 28/1980 e del d.P.R. n. 382/1980, sicché la medesima non può acquistare rilievo ai fini della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, che sono stati appunto banditi in applicazione della medesima disciplina transitoria (art. 50 del d.P.R. n. 382/1980) che, come tutte le discipline nel nuovo regime, situazioni pregresse verificatesi prima di esso e non in conseguenza della relativa applicazione.

In ogni caso, poichè nel sistema degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge n. 28/1980 il triennio di attività didattica e scientifica deve essere stato svolto come conseguenza della qualifica posseduta, e poichè tale triennio deve essere stato prestato entro l'anno accademico 1979-80 («l'elemento temporale del possesso dei requisiti» previsti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità: art. 9, della legge 9 dicembre 1985 n. 705), appare evidente che il possesso della qualifica di ricercatore — conseguita dai ricorrenti a par data del 1° novembre 1980 — non può comunque entrare in gioco ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità. Il possesso del titolo di libero docente, evidenziando lo svolgimento, da parte degli appellati, di una attività di ricerca qualificata, rende in concreto più evidente l'ingiustizia della esclusione dei medesimi dai giudizi di idoneità a professore associato, ma non sembra incidere sulla prospettazione della questione di costituzionalità, che rimane ancorata al possesso di un titolo che da luogo alla instaurazione di un rapporto di impiego, anche non di ruolo.

La questione, inoltre, appare non manifestamente infondata, in relazione al diverso trattamento riservato, dalle norme sopraindicate, ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato, ai contrattisti che abbiano, entro l'anno accademico 1979-80, svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime, rispetto a quello assicurato ai tecnici laureati e, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 89/1986, ai medici interni forniti dei predetti requisiti didattici e scientifici.

A tale esito sembra, d'altra parte, necessario pervenire, sulla scorta proprio delle affermazioni contenute nella cennata pronuncia della Corte costituzionale. Se infatti come sottolinea la Corte, nei confronti dei medici interni in possesso dei requisiti scientifici e didattici indicati dall'art. 50, n. 3, del d.P.R. n. 382/1980, e (parola illeggibile) — quanto meno — gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione (Corte costituzionale, sentenza n. 89/1986), e cioè ai tecnici laureati, a maggior ragione appare irrazionale e priva di giustificazione l'esclusione dal beneficio dei contrattisti forniti dei predetti requisiti didattici e scientifici. La ratio dell'attribuzione del beneficio in questione ai tecnici laureati e — dopo l'intervento della Corte costituzionale — ai medici interni consiste nello svolgimento, di fatto di funzioni didattiche e scientifiche, a causa delle carenze normative ed amministrative del settore, avendo i primi esercitato le predette attività didattiche e scientifiche «*da facto et contra jus* (non in conformità, dunque, della qualifica e dei loro compiti istituzionali)», ed essendo costituito il connotato qualificante dei secondi dalla «*attitudine ad esplicare accanto all'attività di diagnosi e cura, attività scientifica e didattica proprio in base alla qualifica di aiuto o di assistente, conseguita per pubblico concorso*», non sembra che

possa essere negato l'identico beneficio ai contrattisti, che tale attività scientifica e didattica hanno svolto in via istituzionale. I titolari dei contratti di cui all'art. 5 del d.-l. 1º ottobre 1973, n. 580, non soltanto hanno superato, le relative procedure concorsuali bandite dalle università (art. 5, sesto comma), ma sono chiamati in via istituzionale a svolgere attività didattica e scientifica, essendo tenuti a prestare attività di assistenza agli studenti, di controllo del relativo profitto, ed attività di esercitazioni, e potendo, d'altra parte, avvalersi, ai fini della propria attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti (art. 5, undicesimo comma).

Per ciò che concerne, poi, i contrattisti presso le facoltà di medicina e chirurgia, lo stesso art. 5 del d.-l. n. 580/1973 prescrive che, qualora i medesimi svolgano attività di assistenza e cura, oltre i limiti precisati dalla norma, agli stessi sono equiparati, ai fini delle leggi ospedaliere e della legge n. 213/1971, agli assistenti ospedaliere. Tale esplicita previsione rende palese come i contrattisti dei policlinici che svolgono attività assistenziale (come, appunto, gli odierni appellati, che sono tutti «strutturati», ai fini assistenziali) si trovino in una posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni universitari con compiti assistenziali, che abbiano conseguito la qualifica di assistente per pubblico concorso (si veda, anche il settimo comma dell'articolo unico del d.-l. n. 817/1978, che ha equiparato, ai fini dei concorsi ospedaliere, al servizio di assistente di ruolo, il servizio di assistenza e come prestato dai contrattisti e quello prestato dai medici ospedaliere).

Sotto altro profilo, appare poi irrazionale, in presenza dei medesimi requisiti didattici e scientifici, l'esclusione dei contrattisti dal beneficio dell'accesso ai giudizi di idoneità a professore associato, rispetto al diverso trattamento assicurato ai tecnici laureati ed ai medici interni.

Quanto ai primi, deve essere ricordato che l'art. 4 del d.-l. n. 580/1973 ha equiparato la figura dei tecnici laureati di ruolo e quella dei contrattisti ai fini della partecipazione ai concorsi per i posti resisi disponibili nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, sicché non pare giustificato il diverso trattamento attribuito ai contrattisti dagli artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980 pur in presenza dei medesimi requisiti didattici e scientifici.

Quanto poi ai medici interni con compiti assistenziali, l'art. 5 del medesimo d.-l. n. 580/1973 ha considerato la relativa posizione (come quella, peraltro, di tecnico laureato incaricato o supplente) come idonea a legittimare la partecipazione ai concorsi per il conseguimento dei contratti (art. 5, secondo comma, lett. d), sicché non sembra trovare giustificazione il deterioro trattamento riservato proprio ai contrattisti in sede di riforma universitaria ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato.

Alla configurabilità della cennata questione di costituzionalità non sembrano d'altra parte essere di ostacolo né l'esistenza di una autonoma previsione per l'inquadramento dei contrattisti, come ricercatori, né l'avvenuto conseguimento, da parte degli appellati, di tale qualifica. Identica autonoma previsione esiste, infatti, anche per i medici interni, mentre l'accesso ai giudizi per professore associato è possibile solo in presenza di un ulteriore elemento qualificante (il triennio di attività didattica e scientifica). L'avvenuto conseguimento, da parte degli appellati, della qualifica di ricercatore, non può essere, poi, considerato preclusivo della diversa pretesa a conseguire la qualifica di professore associato.

5. — In relazione, poi, all'atto di intervento *ad opponendum* spiegato in questa sede da ricercatori, già in possesso della qualifica di contrattisti o assegnisti, deve essere precisato che la sopra prospettata questione di costituzionalità appare rilevante, in questa sede, soltanto con riferimento alla esclusione dal beneficio dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato dei titolari di contratto, essendo tale la qualità posseduta dagli odierni appellati e dagli stessi posta a fondamento della propria pretesa. Irrilevante appare invece la questione di costituzionalità con riferimento ai titolari di assegni di formazione didattica o scientifica) non potendo, d'altra parte, pervenirsi ad un diverso avviso a seguito dell'intervento in giudizio di eventuali soggetti muniti di tale qualità. Tale intervento — di natura chiaramente adesiva — non introduce infatti una nuova controversia, sicché il giudizio di rilevanza, ai fini del controllo di costituzionalità, non può che essere effettuato con riferimento all'oggetto del contendere delimitato dal ricorso di primo grado e dall'atto di appello dell'amministrazione.

Sempre in relazione a quanto fatto presente con l'atto di intervento, deve altresì essere osservato che la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sopra illustrata questione di costituzionalità, rendono comunque, a prescindere da ogni profilo di inammissibilità, priva di rilievo la diversa eccezione di incostituzionalità dell'art. 58 del d.P.R. n. 382/1980, prospettata dagli interventori.

6. — Sembra, in conclusione, che le stesse argomentazioni contenute nella decisione n. 89/1986 impongono la necessità della rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Quest'ultima, d'altra parte, si era dichiarata espressamente consapevole della circostanza che «la ratio, giustificatrice del precetto che consenti l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneità non può cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice» (Corte costituzionale, sentenza n. 89/1986, citata).

Va, pertanto, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sopra prospettata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1963:

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneità a professore associato, i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del d.-l. 1º ottobre 1973 n. 580, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime, in tal modo introducendo una irrazionale disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, tra i titolari di contratti ex art. 5 del d.-l. n. 580/1973 muniti dei requisiti didattici scientifici previsti dalle norme ed i tecnici laureati ed i medici interni in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 maggio 1988.

(Seguono le firme)

89C0051

N. 32

Ordinanza emessa il 6 luglio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 1989) dal pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Tenuta Giuseppe Sabatino

Radiocomunicazioni - Impianti radioelettrici ricestramittenti di debole potenza, senza concessione - Sanzioni penali - Richiamo alle sentenze nn. 225/1974 e 202/1976.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, in relazione al d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1 e 183; legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45).

(Cost., artt. 3, 21, 41 e 43).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

All'imputato è stata contestata la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in relazione al possesso di un apparato radio-ricetrasmittente installato su di un veicolo di sua proprietà senza avere ancora ottenuto la prescritta concessione.

La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1976, n. 202, nella parte in cui non consente l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale (per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione) e con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, nella parte relativa ai servizi di radiodiffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche (per contrasto con gli artt. 21, 41 e 43 della Costituzione).

La sentenza n. 225/1974 è intervenuta sul testo originario dell'art. 195 cit., ma ciò non sposta i termini sostanziali della questione in quanto la novellazione di cui all'art. 45 della legge n. 103/1975 rileva solo *quoad penam*.

Esaminando il fatto-reato per cui si procede a carico dell'imputato Tenuta si rileva che esso è compreso nella tipologia che ha formato oggetto dell'esame della Corte nel 1974.

Si tratta infatti dell'installazione di un sistema di radiodiffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, e proprio con riferimento all'utilizzo di tali sistemi la Corte si è pronunciata ritenendo illegittimo (fra le altre norme) l'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973.

Tale declaratoria di illegittimità, però, non può essere applicata al caso di specie che ricade sotto la previsione del testo normativo novellato dal legislatore dopo l'intervento della Corte, per cui non rimarrebbe che richiedere alla Corte l'esame della questione della legittimità della nuova norma — posto che essa si presenta parimenti limitatrice di diritti costituzionali rispetto alla precedente — che, quanto alla fattispecie concreta, si risolverebbe poi in un riesame della stessa questione e quindi avrebbe significato puramente formale.

Pur tuttavia il caso si presta ad ulteriori valutazioni.

Bisogna infatti tenere presente che la giurisprudenza della Cassazione è orientata a ritenere che la sentenza n. 202/1976, intervenuta sull'art. 195 novellato, non riguarda l'esercizio di impianti di apparecchi ricetrasmittenti (v. Cass., sezione terza, 27 aprile 1985, n. 3978, che attiene proprio una fattispecie di detenzione di radiotelefono nell'abitacolo di un veicolo).

Si ritiene, insomma, da parte della suprema Corte, che la declaratoria di illegittimità in discorso riguardi solo gli impianti di diffusione radiofonica e televisiva, mentre ne rimarrebbero esclusi quelli che oltre alla diffusione consentano anche la ricezione.

Non è qui il caso di condurre una esegesi della motivazione della sentenza n. 202/1976, ma basta rilevare che la limitazione della pronuncia della Corte ai soli sistemi di diffusione con ogni evidenza non è frutto di una volontà di escludere l'ipotesi della illegittimità per ciò che concerne i sistemi di rice-trasmissione, bensì è la risultante della circoscrizione del giudizio ai primi sistemi da parte delle ordinanze di rimessione.

Sarebbe, infatti, assolutamente irrazionale ritenere che non possa ingranare la fattispecie di reato di cui all'art. 195 l'ipotesi del *network* televisivo e debba invece integrarla il caso del privato che si doti di una ricetrasmittente di debole potenza. Sicché una siffatta interpretazione enterebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Né può discettarsi sui beni costituzionalmente protetti, quasi che solo i sistemi di diffusione radiotelevisivi costituiscono un mezzo di espressione del pensiero a termini dell'art. 21, giacché addirittura dovrebbe ritenersi il contrario considerando che i sistemi di rice-trasmissione consentono l'espressione del pensiero in forma dialettica, ovvero, per usare un termine caro ai giuristi, in contraddittorio; motivo per cui devono ritenersi rientrare a pieno titolo fra i mezzi di diffusione del pensiero *ex* art. 21 della Costituzione.

Ulteriori profili di incostituzionalità si colgono con riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione e non solo in termini di estensione delle precedenti declaratorie di illegittimità dalle fattispecie relative agli impianti di diffusione televisiva e radiofonica a quelle riguardanti impianti di diffusione e ricezione.

Bisogna infatti considerare che i sistemi di rice-trasmissione di cui si tratta, oltre che per finalità di comunicazione del pensiero, possono essere utilizzati (e nella pratica ciò avviene normalmente) nell'ambito di attività economiche svolte dai privati.

Nel caso di specie, ad esempio, l'imputato Tenuta quale commerciante si serviva dell'apparecchiatura nell'ambito della propria azienda per necessità di collegamento con il veicolo deputato alle consegne quotidiane ai clienti.

Se si considera che simili apparecchiature sono di debole potenza e quindi hanno una possibilità di funzionamento esclusivamente in ambito locale, mentre è ormai certo che comunicazioni di tal genere non comportano alcun problema ai fini della «gestione» dell'etere (nel senso che non possono interferire sui «servizi pubblici essenziali» esercitati via etere), bisogna concludere col ritenere inapplicabile a queste ipotesi la riserva di legge di cui all'art. 43 della Costituzione e quindi dubitare della legittimità dell'art. 195 — in relazione agli artt. 1 e 183 — del decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973 perché dettato proprio in esplicazione di quella riserva.

Il giudicante ritiene quindi che vada dichiarata non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 195, in relazione anche agli artt. 1 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come novellati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti ed esercitati impianti di comunicazione via etere costituiti da apparecchi rice-trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti in ambito locale, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, e 43 della Costituzione.

La questione è rilevante perché all'imputato il reato è stato contestato con riferimento proprio al possesso di una apparecchiatura rice-trasmittente di debole potenza e quindi dalla risoluzione della questione stessa dipende l'affermazione della sua responsabilità penale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (nel testo novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103), come profilata nella motivazione che precede, con riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 della Costituzione;

Rimettere la soluzione della questione alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'imputato, al pubblico ministero in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente procedimento e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Cosenza, addì 6 luglio 1988

Il vice pretore: FERRARI

89C0052

N. 33

Ordinanza emessa il 18 novembre 1988 dal pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Infante Grazia

Assegno bancario - Emissione di assegni a vuoto - Applicazione congiunta della reclusione e della multa, «nei casi più gravi» - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Richiamo alla sentenza n. 131/1970 - Richiesta di riesame.

(R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 139).

(Cost., art. 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale n. 2282/87 contro Infante Grazia.

Il giudicante rileva che all'imputata è stato contestato il reato di cui all'art. 116 del regio decreto n. 1736/1933, in relazione anche all'art. 139 della legge n. 689/1981, con l'aggravante dell'importo rilevante, per aver emesso un unico assegno dell'importo di L. 5.223.000.

Le citate norme dispongono che, per i delitti dalla prima di esse tipizzati, «nei casi più gravi» la pena della multa sia accompagnata anche da quella della reclusione e dalle sanzioni accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni. Le norme però omettono di specificare e tipizzare i casi più gravi.

La Corte costituzionale con sentenza 3 luglio 1970, n. 131, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità del solo art. 116 del regio decreto n. 1736/1933 (non era ancora entrata in vigore l'altra norma) ritenendo che la formula «nei casi più gravi» vada interpretata tenendosi particolarmente conto degli elementi previsti dall'art. 133, primo e secondo comma, del cod. pen., cioè considerandosi se le modalità del fatto, la gravità del danno, i precedenti del reo, il suo comportamento antecedente, contemporaneo o susseguente al reato, i motivi a delinquere ecc., consigliano di infliggere sia la pena della multa sia quella della reclusione.

Appare subito evidente che l'esame della Corte in quella occasione si è incentrato esclusivamente sull'alternativa fra l'irrogazione di una pena solo pecuniaria e quella della doppia pena (pecuniaria e detentiva).

Oggi la questione assume un ulteriore e più grave profilo, giacché l'art. 139 della legge nn. 689/1981 prevede anche la comminazione delle sanzioni accessorie già dette, che per altro rimangono ferme ed indipendenti anche dall'applicazione dell'art. 69 del cod. pen.

Non è azzardato dunque richiedere alla Corte un riesame della questione, alla luce della sopravvenuta norma e soprattutto considerando i rilievi mossi in dottrina alla fattispecie legislativa.

È ormai opinione concorde che le disposizioni legislative, le quali comminano l'applicazione di pene di specie diversa «nei casi più gravi», configurano vere e proprie circostanze aggravanti e non un semplice ampliamento dei poteri discrezionali del giudice nell'applicazione della pena.

Non si vede dunque come possa richiamarsi l'art. 133 del cod. pen., che attiene alla valutazione della gravità del reato ai fini della determinazione della pena nei limiti edittali e quindi ad una operazione logica che il giudice deve compiere prima di applicare le circostanze aggravanti (o attenuanti).

Ma al di là di tale considerazione, si deve sottolineare come la formulazione ad opera del legislatore delle c.d. aggravanti indefinite (cfr. Bricola «Le aggravanti indefinite. Legalità e discrezionalità in tema di circostanza del reato», in Riv. it. dir. proc. pen., 1964, 1013) appaia censurabile alla stregua dell'art. 25, secondo comma, Cost. Esempi di circostanze indeterminate o indefinite, infatti, si riscontrano tanto nel campo delle attenuanti quanto in quello delle aggravanti (basti ricordare le circostanze generiche prevedute dall'art. 62-bis del cod. pen.) con la differenza, però, che, mentre le attenuanti indefinite risultano compatibili con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, lo stesso non può dirsi per le aggravanti che devono soggiacere al principio di tassatività, il quale viene in rilievo ogni qualvolta si tratta di restringere la libertà del reo e non anche, come nel caso delle attenuanti, quando l'effetto giuridico va a suo beneficio (cfr. Fiandaca-Musco, «Diritto penale» parte generale, 1985, pag. 206).

Pertanto, il giudicante ritiene di dover sollevare, perché non manifestamente infondata, questione di costituzionalità degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei delitti tipizzati dalla prima norma, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalità del giudice, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La questione è rilevante giacché nel presente processo all'imputata è stata contestata l'aggravante ed in mancanza di un criterio fornito dalla legge per stabilire se la fattispecie concreta ricada nell'ipotesi semplice o in quella aggravata (non potendosi nemmeno utilizzare il criterio di valutazione della gravità del reato di cui all'art. 133 del cod. pen. che, per come già rilevato, attiene alla determinazione della pena nei limiti edittali prima della valutazione e dell'applicazione delle circostanze), non è possibile nemmeno procedere alla derubricazione del titolo del reato. Né la comminazione delle sanzioni accessorie può essere evitata applicando l'art. 69 del cod. pen.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come profilata nella parte motiva, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Rimette la soluzione della questione alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata all'imputata, al pubblico ministero in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente procedimento e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Cosenza, addì 18 novembre 1988

Il vice pretore onorario: (firma illeggibile)

89C0053

N. 34

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1988 dal pretore di Agrigento
nel procedimento civile vertente tra Filippone Salvatore e l'I.N.A.D.E.L.*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 del cod. civ. - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti della controversia in materia di previdenza obbligatoria promossa da Filippone Salvatore con l'I.N.A.D.E.L.;

O S S E R V A

Il ricorrente, dipendente di ente locale collocato a riposo dopo il 1° giugno 1982, richiamandosi alla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 13 gennaio 1986, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto al pagamento della differenza tra l'indennità premio di fine servizio spettantegli, con l'inclusione nella base di calcolo degli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1987, e quella inferiore corrispostagli in base ad un'errata interpretazione della legge n. 297/1982 effettuata dall'istituto, con condanna dello stesso al pagamento degli interessi legali e del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del c.c., commisurato alla rivalutazione monetaria ovvero al tasso d'interesse corrisposto per il risparmio.

L'istituto, dopo essersi inizialmente opposto alla domanda principale, nel corso del giudizio ha aderito all'interpretazione della parte ricorrente provvedendo al ricalcolo dell'indennità suddetta di tal che, salvo la verifica dell'esattezza dei conteggi, non sussiste più contrasto tra le parti in ordine alla domanda principale.

L'istituto convenuto, richiamandosi tuttavia all'art. 23, quarto comma, del d-l 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, il quale stabilisce che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione d'interessi e a rivalutazione monetaria, si oppone alla domanda accessoria del ricorrente volta ad ottenere gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria e per il mancato impiego del risparmio.

Orbene, è pacifico che la norma suddetta preclude alla parte ricorrente di ottenere non solo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ma anche ogni ulteriore forma di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria *ex art. 1224 del c.c.*, posto che l'intenzione del legislatore è stata quella di evitare un eccessivo esborso finanziario ed impedire che alla riliquidazione all'indennità suddetta faccia seguito ogni ulteriore spesa di carattere risarcitorio, persino quella forfettariamente liquidata con gli interessi legali; d'altra parte, essendo la norma dell'art. 1224 del c.c. volta a consentire il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli in generale compensati con gli interessi legali, appare evidente l'inapplicabilità della norma alla fattispecie *de quo* nella quale neppure gli interessi legali possono essere corrisposti.

Tuttavia, l'eccezione d'illegittimità costituzionale della norma suddetta appare non manifestamente infondata.

Invero, va notato che il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione dell'indennità premio di fine servizio non nasce da una norma avente carattere innovativo promulgata successivamente alla liquidazione di tale prestazione, bensì in forza di una legge anteriore — la legge n. 297/1982 — che era stata interpretata male dall'istituto e che solo a seguito della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 236/1986 e del contenzioso giudiziario ha indotto l'I.N.A.D.E.L. ad effettuare la esatta liquidazione.

La riliquidazione cui si riferisce l'art. 23 della legge n. 440/1987 costituisce, pertanto, un atto che era dovuto dall'istituto sin dal 1982 e che lo stesso ha indebitamente omissso.

Appare, allora, di palmare evidenza come il legislatore, spinto da esigenze di carattere finanziario ma trascurando ogni elementare considerazione di equità, abbia di fatto ratificato l'abusiva prassi dell'Istituto, escludendo ingiustificatamente il diritto del dipendente di ottenere il risarcimento per il tardivo adempimento dell'obbligazione.

La norma suddetta appare in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione, posto che attua una ingiustificata disparità di trattamento tra l'ex dipendente di ente locale, che deve interamente sopportare il danno per il ritardato pagamento delle somme dovutegli dall'I.N.A.D.E.L., e tutti gli altri creditori — compresi gli altri lavoratori — ai quali è riconosciuto il risarcimento per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie — anche per i crediti previdenziali —, sia mediante la corresponsione degli interessi legali, sia mediante il risarcimento degli ulteriori danni *ex art. 1224 del c.c.*

La norma suddetta appare altresì in contrasto con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, atteso che la funzione di sostentamento che l'indennità premio di fine servizio ha — nella sua duplice natura di retribuzione differita assimilata al trattamento di fine rapporto e di prestazione previdenziale — risulta frustrata dal suo parziale ritardato pagamento, essendo evidente che essa non può assolvere ai bisogni immediati del dipendente al momento del suo collocamento a riposo, né svolgere quella funzione di risparmio produttivo di rendita ad integrazione della pensione, che costituiscono la finalità dell'istituto del trattamento di fine rapporto, o di altra analoga indennità prevista per il pubblico dipendente.

Il pagamento ritardato e con moneta svalutata si traduce invero in una violazione del principio di proporzionalità retributiva di cui all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo di una non corrispondenza tra il salario

differito e la quantità e qualità del lavoro prestato; dall'altro canto, il mancato risarcimento del danno per il ritardo comporta, sotto il profilo previdenziale, una violazione dell'art. 38 della Costituzione atteso che le somme pagate in ritardo non costituiscono una provvidenza adeguata ai bisogni relativi alla cessazione del rapporto d'impiego.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate, oltre che non manifestamente infondate, sono rilevanti nel presente giudizio, posto che un loro eventuale accoglimento da parte dell' Corte comporterebbe l'accoglimento della domanda risarcitoria, quanto meno nella parte relativa agli interessi legali.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, ultimo periodo, del d-l 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, in relazione agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Agrigento, addì 29 novembre 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

89C0054

N. 35

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1988 dal pretore di Agrigento
nel procedimento civile vertente tra la Corte Luigi e l'I.N.A.D.E.L.*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 del cod. civ. - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti della controversia in materia di previdenza obbligatoria promossa da La Corte Luigi contro l'I.N.A.D.E.L.;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza in questo stesso fascicolo (Reg. ord. n. 34/1989).

89C0055

N. 36

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1988 dal pretore di Agrigento
nel procedimento civile vertente tra Alessi Vincenzo e l'I.N.A.D.E.L.*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno *ex art. 1224 del cod. civ.* - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti della controversia in materia di previdenza obbligatoria promossa Alessi Vincenzo contro l'I.N.A.D.E.L.;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza in questo stesso fascicolo (Reg. ord. n. 34/1989).

89C0056

N. 37

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1988 dal pretore di Agrigento
nel procedimento civile vertente tra Capitano Nazzarena e l'I.N.A.D.E.L.*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno *ex art. 1224 del cod. civ.* - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti della controversia in materia di previdenza obbligatoria promossa da Capitano Nazzarena contro l'I.N.A.D.E.L.;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza in questo stesso fascicolo (Reg. ord. n. 34/1989).

89C0057

N. 38

*Ordinanza emessa il 29 novembre 1988 dal pretore di Agrigento
nel procedimento civile vertente tra Milazzo Palma Rita e l'I.N.A.D.E.L.*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi alla rivalutazione monetaria ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 del cod. civ. - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali tale diritto è riconosciuto - Insufficiente garanzia previdenziale.

**(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, u.p., convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
(Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38).**

IL PRETORE

Letti gli atti della controversia in materia di previdenza obbligatoria promossa da Milazzo Palma Rita contro l'I.N.A.D.E.L.;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza in questo stesso fascicolo (Reg. ord. n. 34/1989).

89C0058

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spavenia, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 99
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 148
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Caracciola
Via Gallia, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Carlotibia
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Saccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santeo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudicea
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONO NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto 1, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERI
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobilit. ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMLIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ MODENA
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 21/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via del Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAINI DUE,
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINIERA
Piazza XXI Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Libreria "UNIVERSITAS"
Via Prachtunus, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ◇ LAZIO
- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ PROSANO
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterrona, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Conoscere, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza D. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
- ◇ AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pratura Roma
Piazzetta Claudio
DINA BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Carlotibria ONOHATI AUGUSTO
Via Raffaele Cardinale, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via S. Zimone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Carlotibria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mamiani, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Carlotibria MANGINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- ◇ LIGURIA
- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria G. B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Bosselli, 8/r
- ◇ LOMBARDIA
- ◇ ARESE (Milano)
Carlotibria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERMINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cattoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Via Gualina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ACAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini & D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto 1, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corse Mazzini, 21C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo & C.
Via Robbioni, 5
- ◇ MARCHE
- ◇ ANCONA
Libreria FIOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ ANCONA
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annunziata, 1
- ◇ ANCONA
Libreria TOMASETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ ANCONA
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ ANCONA
Libreria BENEDEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59
- ◇ MOLISE
- ◇ CAMPOBASSO
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- ◇ PIEMONTE
- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ BOFFALORA
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 18
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- ◇ PUGLIA
- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montone, 96
Libreria FRANCO MIELLA
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ FOGGIA
Libreria LATERZA e LAVIOVA
Via Cissuozze, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MIELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 46
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 228
- ◇ SARDEGNA
- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Mentoni, 35
- ◇ CRISTIANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ◇ SICILIA
- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicrideide 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto 1, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Corso V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Rino, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 353/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCINI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Carlotibria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 50
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Centro didattico ILEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30
- ◇ TOSCANA
- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ Grosseto
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. De Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ PRATO
Libreria TURELLI
Via Macaliti, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Viale delle Terme, 5/7
- ◇ TRENINO-ALTO ADIGE
- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 9
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- ◇ UMBRIA
- ◇ FOLGIANO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTERCOZZA
Corso Tacito, 29
- ◇ VALLE D'AOSTA
- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via des Thilier, 34
- ◇ VENETO
- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVERETO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Caimaggione, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Carta, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 - BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Euruis S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoffo SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.Di. S.r.l., via Roma, 80;
 - presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 48.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	Escluso
	Italia	Escluso
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 8.000	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.

